

# LA REVISIONE LEGALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI



**Prof.ssa Elisa Rita Ferrari**  
Università degli Studi di Enna Kore

Vice presidente Commissione Revisione ODCEC Catania  
Già componente Commissione consultiva Norme e principi contabili del CNDCEC

# Agenda

L'*approccio metodologico* alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle PMI

L'obiettivo della *continuità* aziendale e l'*Audit Risk Approach*

La metodologia di elaborazione e conservazione delle *carte di lavoro*

La fase di *pianificazione* della revisione

La fase di *interim* e le verifiche sui cicli aziendali e le relative classi di bilancio

La fase *final* e la *relazione di revisione*

## **PRINCIPI DI REVISIONE**

**(PRIMA DEL 2002)**

- Emanati dalla CSPR (costituita da CNDC e CNR)
- In vigore fino all'ottobre 2002
- Consob raccomandò le società di revisione di adottarli con delibera 1079 dell'8 aprile 1982. In tale delibera era previsto che dovevano essere integrati da ulteriori procedure di verifica se indispensabili.

# PRINCIPI DI REVISIONE

## (PRIMA DEL 2002)

Enunciavano norme sul comportamento ed il contenuto tecnico della revisione

- a. Norme etico – professionali di comportamento del revisore indipendente
- b. Concetti generali di revisione del Bilancio
- c. Procedure tecniche da applicare alle singole poste di Bilancio
- d. Norme relative alla relazione di revisione

# PRINCIPI DI REVISIONE (PRIMA DEL 2002)

- a. Il contenuto della delibera del 1982 in tema di adozione di principi di revisione è stato ribadito da CONSOB nel tempo (comunicazione 1° marzo 1994 e 1° dicembre 1999)

Fino al 2002 sono stati emanati 21 Documenti (più volte rivisti e modificati)

# PRINCIPI DI REVISIONE (PERIODO 2002-2014)

## Cambiamento strutturale

- a. I PR non sono più organizzati per voci di Bilancio ma indicano principi e procedure generali; sono diretti principalmente alla identificazione e **valutazione dei rischi**, alla **pianificazione**, **all'attenzione alle possibili frodi**. Dalla valutazione dei rischi discende natura, estensione e tempistica delle procedure di revisione.

## **Audit Risk Model Approach**

- Come noto, la prima fondamentale tappa di tale processo di allineamento si è conclusa nel 2002 con la pubblicazione di un primo gruppo organico di principi da parte dei due Consigli nazionali in collaborazione con Consob ed Assirevi.
- Il processo è proseguito nel corso degli anni con successive pubblicazioni ed aggiornamenti secondo quello che allora era il procedimento di emanazione dei principi di revisione dettato dall'art. 162 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98). Prima dell'unificazione, i due consigli nazionali, CNDC e CNRPC, avevano collaborato regolarmente per la traduzione dei principi di revisione ISA finalizzata all'adozione di alcune rilevanti disposizioni in essi contenute.
- Avevano così maturato un'esperienza significativa nella considerazione della terminologia anglosassone e nell'individuazione dei termini corrispondenti in italiano, da poter mettere al servizio del programma europeo.

Nel 2009, con la **sottoscrizione di uno specifico contratto con IFAC**, il Consiglio Nazionale - nel frattempo diventato il traduttore ufficiale, cosiddetto “translating body”, degli International Standard on Auditing (ISA), nella versione Clarified 2009 - ha avviato la traduzione interna, nominando un’apposita commissione di esperti deputata alla revisione tecnica dei testi.

Successivamente, ha posto in essere un complesso processo di consultazione che ha previsto, nel rispetto della relativa policy stabilita da IFAC, il coinvolgimento di diversi soggetti (Consob, Isvap, Banca d’Italia, Assonime e Assirevi) al fine di garantire la più ampia condivisione sia degli aspetti linguistici sia di quelli tecnici legati alla traduzione.

- Il risultato finale si è ottenuto nel 2010 con la pubblicazione dell'intero set degli ISA versione Clarified 2009, che il CNDCEC ha reso disponibili anche sul proprio sito web.
- I principi di revisione ISA Clarified sono il risultato di un progetto di riscrittura degli ISA previgenti, avviato da IFAC nel 2004 e concluso a febbraio 2009, per effetto del quale i principi di revisione sono stati, alternativamente, solo riorganizzati in sezioni distinte, senza subire modifiche di sostanza (redrafted), oppure riorganizzati e modificati nei contenuti (revised and redrafted).
- Si è proceduto quindi alla traduzione dei 37 principi che costituivano il Bound Volume IAASB. Le traduzioni sono state sottoposte a un attento e laborioso processo di analisi e revisione tecnica interna ed esterna, prima di confluire nella pubblicazione del CNDCEC del gennaio 2011.

# L'iter per il recepimento in Italia dei principi di revisione

Direttiva  
2006/43/CE



D.Lgs. 39/2010

**Art. 11, c. 1,  
D.Lgs. 39/10**

- La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 26, parr. 1 e 2, della Direttiva 2006/43/CE

**Art. 11, c. 3,  
D.Lgs. 39/10**

- In attesa che la Commissione Europea adotti i principi di revisione sopra indicati, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob

**Art. 12,  
D.Lgs. 39/10**

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sottoscrive una Convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati
- I principi elaborati dai soggetti convenzionati tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali

# L'iter per il recepimento in Italia dei principi di revisione

## **CONVENZIONE**

art. 12 del d. lgs. 39/2010

sottoscritta a fine 2011 e rinnovata a settembre 2014 tra il MEF ed il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL

## **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

è l'elaborazione, ma anche il relativo aggiornamento, sia dei principi di revisione sia dei principi di deontologia, indipendenza ed obiettività tenendo conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

# L'iter per il recepimento in Italia dei principi di revisione


**I soggetti convenzionati (Assirevi, CNDCEC e INRL) e la Consob hanno elaborato i principi di revisione che i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare nell'esercizio della revisione legale svolta ai sensi del D.Lgs. 39/10**



**Determina del MEF - Ragioneria  
Generale dello Stato (RGS) -  
del 23 dicembre 2014**

# ANALISI DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA) PER AREE TEMATICHE

## AREE TEMATICHE dei principi di revisione internazionali (ISA Italia)



# ISA ITALIA: LA STRUTTURA

LA STRUTTURA DEI

## LA STRUTTURA DEGLI ISA CLARIFIED

Introduzione	illustra l'oggetto, l'argomento trattato nel principio di revisione; lo scopo dello stesso e la responsabilità del revisore in merito all'oggetto trattato nel principio
Obiettivo	definisce i risultati che il revisore deve perseguire con riferimento all'oggetto del principio ciascun principio può contenere uno o più obiettivi che vanno intesi nel contesto dell'obiettivo generale di revisione che è quello di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi e che pertanto esso è redatto in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione
Definizione	contiene il significato attribuito ai termini chiave utilizzati ai fini dei principi di revisione
Regole	definisce gli strumenti appropriati per realizzare gli obiettivi da perseguire le regole sono esposte utilizzando l'espressione "deve"
Linee guida ed altro materiale esplicativo	specifica il significato delle regole ed il loro ambito di applicazione e fornisce una guida per metterle in atto, contribuendo così alla loro corretta applicazione quest'ultima sezione può contenere considerazioni specifiche per la revisione delle imprese di minori dimensioni e delle amministrazioni pubbliche

# ANALISI DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA) PER AREE TEMATICHE

**PRINCIPIO INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ (ISQC Italia) 1:** *Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi*

## PRINCIPI GENERALI E RESPONSABILITÀ (1/2)

**(ISA Italia) n. 200:** *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)*

**(ISA Italia) n. 210:** *Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione*

**(ISA Italia) n. 220:** *Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio*

**(ISA Italia) n. 230:** *La documentazione della revisione contabile*

# ANALISI DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA) PER AREE TEMATICHE

## PRINCIPI GENERALI E RESPONSABILITÀ (2/2)

**(ISA Italia) n. 240:** *Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio*

**(ISA Italia) n. 250:** *La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio*

**(ISA Italia) n. 250B:** *Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale*

**(ISA Italia) n. 260:** *Comunicazione con i responsabili delle attività di governance*

**(ISA Italia) n. 265:** *Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione*

# ANALISI DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA) PER AREE TEMATICHE

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE RISPOSTE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

**(ISA Italia) n. 300:** *Pianificazione della revisione contabile del bilancio*

**(ISA Italia) n. 315:** *L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera*

**(ISA Italia) n. 320:** *Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*

**(ISA Italia) n. 330:** *Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati*

**(ISA Italia) n. 402:** *Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi*

**(ISA Italia) n. 450:** *Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile*

# ANALISI DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA) PER AREE TEMATICHE

## ELEMENTI PROBATIVI (1/2)

**(ISA Italia) n. 500:** *Elementi probativi*

**(ISA Italia) n. 501:** *Elementi probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci*

**(ISA Italia) n. 505:** *Conferme esterne*

**(ISA Italia) n. 510:** *Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura*

**(ISA Italia) n. 520:** *Procedure di analisi comparativa*

**(ISA Italia) n. 530:** *Campionamento di revisione*

## ANALISI DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA) PER AREE TEMATICHE

### ELEMENTI PROBATIVI (2/2)

**(ISA Italia) n. 540:** *Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa*

**(ISA Italia) n. 550:** *Parti correlate*

**(ISA Italia) n. 560:** *Eventi successivi*

**(ISA Italia) n. 570:** *Continuità aziendale*

**(ISA Italia) n. 580:** *Attestazioni scritte*

# ANALISI DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA) PER AREE TEMATICHE

## L'UTILIZZO DEL LAVORO DI ALTRI SOGGETTI

**(ISA Italia) n. 600:** *La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)*

**(ISA Italia) n. 610:** *Utilizzo del lavoro dei revisori interni*

**(ISA Italia) n. 620:** *Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore*

# ANALISI DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA) PER AREE TEMATICHE

## LE CONCLUSIONI E LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO (1/2)

**(ISA Italia) n. 700:** *Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*

**(ISA Italia) n. 701:** *Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente*

**(ISA Italia) n. 705:** *Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*

**(ISA Italia) n. 706:** *Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente*

# ANALISI DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA) PER AREE TEMATICHE

## LE CONCLUSIONI E LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO (2/2)

**(ISA Italia) n. 710:** *Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo*

**(ISA Italia) n. 720:** *Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile*

**(ISA Italia) n. 720B:** *Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*



# **LE FASI DELLA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE**

# Obiettivi



- La pianificazione della revisione – ISA 300
- La significatività
- L'identificazione e valutazione del rischio

# Bilancio d'esercizio

## Clausola generale e Rilevanza



Le finalità ed i postulati del bilancio sono specificamente richiamati dall'art. 2423 c.c., in particolare:

- il comma 2, prescrive che: «*Il bilancio deve essere redatto con **CHIAREZZA** e deve rappresentare in modo **VERITIERO** e **CORRETTO** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato dell'esercizio*» [**PRINCIPIO O CLAUSOLA GENERALE**]
- il comma 4, introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015, precisa che: «*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti **IRRILEVANTI** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*» [**PRINCIPIO DI RILEVANZA**]

La dir. 34/2013, art. 2, n. 16, definisce «**rilevante**»: lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa.

# Bilancio d'esercizio

## Destinatari e Principio di rilevanza (OIC 11 - marzo 2018)




I **DESTINATARI PRIMARI** dell'informativa di bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa, ossia gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori (OIC 11, § 9).

Il **processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità** da parte del redattore. La neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che **IL BILANCIO SIA SCEVRO DA DISTORSIONI PRECONCETTE NELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI O DA SPEREQUAZIONI INFORMATIVE A VANTAGGIO SOLO DI ALCUNI DEI DESTINATARI PRIMARI DEL BILANCIO** (OIC 11, § 8).

Un'**INFORMAZIONE** è considerata **RILEVANTE** quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio (OIC 11, § 36)

# Bilancio d'esercizio

## Destinatari e Principio di rilevanza (OIC 11)



# Funzione economica della revisione legale

## Ruolo del revisore legale



La **FUNZIONE ECONOMICA, SOCIALE E GIURIDICA DELLA REVISIONE** non è quella di garantire l'assoluta e incondizionata attendibilità del bilancio d'esercizio, né il lettore dello stesso può, ragionevolmente o giuridicamente, nutrire tale aspettativa (giacché l'asseverazione di un bilancio corretto secondo il metro di assoluta certezza, oltre che impossibile, innalzerebbe a livelli insopportabili per il sistema economico, i costi dei controlli: **CRITERIO DI EFFICIENZA**).

La **FUNZIONE DEL REVISORE**, quindi, consiste nel tenere sufficientemente alto il livello di fiducia che ogni *stakeholder* (lavoratori, manager, azionisti, finanziatori, clienti, fornitori, ecc.) può riporre nella credibilità dei valori di bilancio e dell'informativa complementare, livello che si intende garantito dai profili di etica, indipendenza, professionalità, responsabilità domandati alla figura del revisore.

La finalità della revisione contabile è quella di **accrescere il livello di fiducia** degli utilizzatori del bilancio [gli *stakeholder*] (ISA 300.3)

# Obiettivi generali della revisione (ISA 200)



Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore sono i seguenti (ISA 200, § 11):

- **ACQUISIRE UNA RAGIONEVOLE SICUREZZA** che **IL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO NON CONTENGA ERRORI SIGNIFICATIVI**, dovuti a **FRODE O A COMPORTAMENTI O EVENTI NON INTENZIONALI**, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- **EMETTERE UNA RELAZIONE SUL BILANCIO** ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.

In tutti i casi in cui non sia possibile acquisire una ragionevole sicurezza e nelle circostanze in cui un giudizio con rilievi nella relazione di revisione non sia sufficiente ad informare adeguatamente gli utilizzatori del bilancio, i principi di revisione richiedono che il revisore dichiari l'impossibilità di esprimere un giudizio ovvero receda dall'incarico, ove il recesso sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili (ISA 200, § 12).

# Obiettivi generali della revisione (ISA 200, § 5 e 6)



Il revisore deve, quindi, sulla base del proprio **GIUDIZIO PROFESSIONALE** (e, per tal ragione, occorre che egli mantenga lo **scetticismo professionale** per tutta la durata della pianificazione e dello svolgimento della pianificazione e dello svolgimento della revisione contabile), **ACQUISIRE OGNI ELEMENTO PROBATIVO SUFFICIENTE ED APPROPRIATO** per ridurre il **RISCHIO DI REVISIONE** (ossia il rischio che esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio pervaso di errori) ad un livello **ACCETTABILMENTE BASSO**.

RAGIONEVOLE SICUREZZA




SICUREZZA ASSOLUTA

Nella revisione contabile ci sono **LIMITI INTRINSECI** che rendono di **NATURA PERSUASIVA**, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli **ELEMENTI PROBATIVI** dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali basa il proprio giudizio.

Il revisore applica il concetto di **SIGNIFICATIVITÀ** sia nella pianificazione, che nello svolgimento della revisione contabile e anche nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sulla revisione contabile e dell'effetto degli eventuali errori non corretti nel bilancio.


# Processo di revisione

## Flowchart della revisione




# Processo di revisione

## Flowchart della revisione



# Processo di revisione

## Flowchart della revisione



# Pianificazione della revisione (ISA 300)



La **PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE** richiede la definizione della strategia generale di revisione per l'incarico e l'elaborazione di un piano di revisione. Una revisione adeguata favorisce la revisione del bilancio in diversi modi, tra cui (ISA 300, § 2):

## AIUTA

il revisore a

- a dedicare la dovuta **ATTENZIONE AD AREE IMPORTANTI DELLA REVISIONE**;
- a **IDENTIFICARE E RISOLVERE TEMPESTIVAMENTE** eventuali **PROBLEMI**;
- a **ORGANIZZARE E GESTIRE ADEGUATAMENTE L'INCARICO** di revisione affinché sia svolto in modo **EFFICACE ED EFFICIENTE**.

## SUPPORTA

il revisore

- nella **SELEZIONE DEI MEMBRI DEL TEAM DI REVISIONE** con un livello appropriato di capacità e competenze per fronteggiare i rischi attesi, e nell'appropriata assegnazione del lavoro agli stessi;
- al **COORDINAMENTO DEL LAVORO SVOLTO DAI REVISORI** delle componenti e degli esperti.

## FACILITA

al REVISORE

- le **ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI SUPERVISIONE** dei membri di revisione e il **RIESAME DEL LAVORO SVOLTO**.

# Pianificazione della revisione (ISA 300 e 260)



L'**ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE** può essere distinta in due fasi (sequenziali, interattive e complementari):

- la **FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA GENERALE** (ISA 300, § 7);
- la **PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI REVISIONE** (ISA 300, § 9).

STRATEGIA GENERALE DELLA REVISIONE



Analisi



- mette a fuoco le caratteristiche dell'impresa revisionata;
- consente l'identificazione delle risorse da dedicare all'incarico;
- conduce alla formulazione di una stima preliminare dell'impegno (in termini di tempo) necessari per lo svolgimento dell'incarico.

PIANO DI REVISIONE



Scopo



Determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione pianificate (determinazione della significatività; individuazione e stima dei rischi; risposta al rischio; raccolta degli elementi probativi).

# Pianificazione della revisione (ISA 300 e 260)



«Il revisore deve **COMUNICARE AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE** una descrizione generale della portata e della tempistica pianificate per la revisione contabile, inclusi i rischi significativi che identificano» (ISA 260, § 15).

«È necessario **PRESTARE ATTENZIONE NEL COMUNICARE AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE LA PORTATA E LA TEMPISTICA PER LA REVISIONE**, al fine di non compromettere l'efficacia della revisione stessa, in particolare quando tutti o alcuni dei responsabili delle attività di governance sono coinvolti nella gestione dell'impresa. Ad esempio, **la comunicazione della natura e della tempistica delle procedure di revisione di dettaglio può ridurre l'efficacia di tali procedure rendendole eccessivamente prevedibile**» (ISA 260, § 15).

# Pianificazione della revisione (ISA 300 e 260)



## PRINCIPALI ADATTAMENTI PER IL COLLEGIO SINDACALE

Formulano collegialmente

STRATEGIA GENERALE DELLA REVISIONE

PIANO DI REVISIONE

**PARTECIPANO ALLA VITA SOCIETARIA**

(presenziano ai c.d.a.; vigilano sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile)

acquisendo, così, informazioni nel corso dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito delle altre funzioni

sul sistema di controllo interno e al suo concreto funzionamento (utili ai fini dell'individuazione e della valutazione dei rischi)

# Pianificazione della revisione (ISA 300 e 260)



**PRINCIPALI ADATTAMENTI PER  
IL COLLEGIO SINDACALE**

# Pianificazione della revisione (ISA 300 e 260)



## Principio della collegialità e di colleganza

- La funzione di revisione legale è attribuita al collegio sindacale nella sua unitarietà.
- L'individuazione delle forme e delle modalità più efficaci di organizzazione del lavoro di revisione è in ogni caso rimessa all'autonomia operativa del collegio.
- È costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (art. 2404, comma 4, c.c.).
- Il sindaco dissenziente dalle deliberazioni assunte dal collegio nel corso dell'attività di revisione deve esplicitare il proprio dissenso nelle carte di lavoro.

## Riunioni e verifiche

- Il collegio sindacale riunisce periodicamente (*ex art. 2404, comma 1, c.c.*, al massimo ogni novanta giorni) e svolge l'attività di revisione secondo le modalità stabilite in sede di pianificazione della revisione.
- È chiamato, *ex art. 2403 c.c.*, a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso dell'esercizio (*cfr. SA Italia 250B*).
- Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio (*art. 2404, comma 2, cc.*).
- La direzione ha la responsabilità di fornire al collegio sindacale accesso a tutte le informazioni di cui essa sia a conoscenza e di fornire la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa, dalle quali il soggetto incaricato della revisione ritenga necessario acquisire elementi probativi.

# Pianificazione della revisione (ISA 300 e 260)



## Funzioni del presidente e organizzazione del collegio sindacale

- Il presidente ha, di norma, funzioni di impulso dell'organizzazione dell'attività del collegio, pur non avendo compiti diversi ed attribuzioni prevalenti rispetto agli altri componenti del collegio sindacale.
- La società invia all'indirizzo indicato dal presidente le lettere di attestazione e la corrispondenza destinata al collegio.
- Il collegio può decidere di affidare ad un componente il coordinamento dell'attività di revisione che sarà oggetto di riesame collegiale. In tal caso, è opportuno darne notizia alla direzione aziendale.

## Atti individuali di ispezione e controllo

- I sindaci possono procedere ad atti individuali di ispezione e controllo.
- In sede di pianificazione del lavoro sono specificate le procedure affidate ai singoli e quelle collegiali, anche in funzione delle specifiche competenze di ciascun sindaco.
- Qualora sussistano divergenze di opinioni tra il componente che ha effettuato il controllo ed il componente che ha effettuato il riesame, la valutazione delle attività svolte è demandata al collegio.

# Significatività (ISA 320)



Il concetto di significatività (o di materialità) nella revisione legale è associato all'importanza che un'omissione o un errore nel bilancio possa compromettere l'espressione del giudizio da parte del revisore ed indurlo ad una valutazione errata circa l'attendibilità del bilancio nel suo complesso.

**«GLI ERRORI, INCLUSE LE OMISSIONI, SONO CONSIDERATI SIGNIFICATIVI, SE CI SI POSSA RAGIONEVOLMENTE ATTENDERE CHE ESSI, CONSIDERATI SINGOLARMENTE O NEL LORO INSIEME, SIANO IN GRADO DI INFLUENZARE LE DECISIONI ECONOMICHE PRESE DAGLI UTILIZZATORI SULLA BASE DEL BILANCIO» (ISA 320, § 2)**

La **DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DA PARTE DEL REVISORE È OGGETTO DI GIUDIZIO PROFESSIONALE**, formulato alla luce di circostanze contingenti ed influenzato dall'entità e dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe, e nondimeno dalla percezione del revisore delle esigenze di informativa finanziaria tali influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio (gli *stakeholder*)

# Significatività



## Entità degli errori (aspetti quantitativi e qualitativi)

Le informazioni  
sull'argomento in esame



Gli errori sono  
significativi

Soglia  
di significatività

Gli errori non  
sono significativi



La decisione può  
essere modificata  
o influenzata

La decisione non  
può essere né modificata  
né influenzata

Utilizzatore  
ragionevole




Non è un valore  
puntuale, ma un  
intervallo di valori, più o  
meno ampio

Si hanno **TRE LIVELLI** di significatività:

- per il **BILANCIO NEL SUO COMPLESSO**;
- **OPERATIVA**;
- **SPECIFICA** (spesso non necessaria nelle imprese di minori dimensioni).

A questi si aggiunge l'**ERRORE TRASCURABILE**

# Significatività



## SOGLIA DI SIGNIFICATIVITÀ

È l'importo al di sotto del quale si ritiene che un errore (singolo o complessivo, comprese le omissioni) non possa modificare e influenzare il giudizio o le decisioni economiche di un terzo che faccia affidamento sul bilancio.

## PROCEDURA

Determinare la soglia di significatività (o materialità) nella misura di una appropriata percentuale di riferimento.

Accertarsi che tale soglia sia congrua e ragionevole.

# LA SIGNIFICATIVITÀ DEL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO

ISA 320 §10  
ITALIA



- ⑩ Definita in sede di pianificazione
- ⑩ Basata sui dati, sui documenti e sulle informazioni disponibili in fase di formulazione della strategia di revisione
- ⑩ Determina il limite numerico, oltre il quale il revisore valuta gli impatti sul giudizio di revisione degli errori individuati.

# SCEGLIERE IL PARAMETRO

Rettifiche dati contabili

Caratteristiche impresa

Ricavi

01

02

Risultato operativo

Eventi imprevisti

Totale attivo

03

Volatilità dati di bilancio

04

Patrimonio netto

Andamenti anomali

Modalità finanziamento

# GLI ERRORI SOTTOSOGLIA O SIGNIFICATIVITA' SPECIFICA



La soglia di significatività non indica un limite assoluto. Errori sottosoglia (significatività specifica) si potrebbero considerare come significativi sulla base di valutazioni qualitative, ad esempio:

- ❑ Errori che comportano un cambiamento di segno del risultato d'esercizio;
- ❑ Compensazioni di errori significativi con segno inverso;
- ❑ Errori che palesano violazioni di leggi e regolamenti;
- ❑ Errori che se considerati porterebbero ai casi previsti dall'art. 2446 e 2447 c.c.

# SIGNIFICATIVITÀ COMPLESSIVA E OPERATIVA

## SIGNIFICATIVITÀ COMPLESSIVA:

Soglia riferita ad una grandezza di sintesi del bilancio (errore massimo in bilancio tale da non far cambiare opinione ai destinatari del bilancio) ed in quanto tale non in grado di per sé di essere di supporto alle procedure di revisione

Si rende necessario “distribuire” la significatività tra le voci di bilancio

## SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA

Errore massimo che si è disposti ad accettare con riferimento **anche** a classi di operazioni, saldi contabili o informativa. E' utilizzata per definire l'ampiezza delle verifiche anche ai fini della determinazione del campione.

In questo modo si riduce ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme di errori non corretti e non individuati nel bilancio superi la significatività per il bilancio nel suo complesso.

# Significatività complessiva, operativa ed errore trascurabile



Parametri di riferimento	a 31/12/n-1	b 31/12/n-2	c=(a+b)/2 Media	d Percentuali applicabili Min	e Percentuali applicabili Max	f=c*d Valori(€/ 000) Min	g=c*e Valori(€/ 000) Max
Totale attivo	96.440	94.587	95.514	1,00%	3,00%	955	2.865
Patrimonio Netto	29.153	29.025	29.089	3,00%	5,00%	873	1.454
Valore della produzione (A1 + A5 del CE)	82.629	82.912	82.771	1,00%	3,00%	828	2.483
Risultato operativo	1.427	1.299	1.363	3,00%	7,00%	41	95
<u>Totale valore medio</u>						674	1.725
Significatività complessiva				1.199	€/000		
Significatività operativa	tra il 60% e l'85%			720	€/000		
Errore trascurabile	tra il 5% ed il 15%			60	€/000		

DOVE:

1.199= media tra 674 e 1.725

720=60% di 1.199

60=5% di 1.199

# Significatività

## Per il bilancio nel suo complesso



Lo scopo principale della «significatività per il bilancio nel suo complesso» è definire un limite, quantitativo e qualitativo, in base al quale preliminarmente (in fase di pianificazione e sulla base delle informazioni e dei documenti a disposizione nel corso della formulazione della strategia generale di revisione) il revisore ritiene che saranno valutati gli errori (singoli e complessivi) da lui individuati, per decidere se modificare il suo giudizio sul bilancio.

**«LA DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ IMPLICA L'ESERCIZIO DEL GIUDIZIO PROFESSIONALE. COME PUNTO DI PARTENZA NELLA DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ PER IL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO, VIENE SPESSO APPLICATA UNA PERCENTUALE AD UN VALORE DI RIFERIMENTO» (ISA 320.A3)**

# Significatività

## Per il bilancio nel suo complesso




(Guida IFAC)

### CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ COMPLESSIVA

	MINIMO	MASSIMO
1 Risultato operativo (o reddito ante imposte)	3%	7%
2 Ricavi o costi	1%	3%
3 Totale attivo	1%	3%
4 Patrimonio netto	3%	5%

# Significatività Operativa

«La significatività operativa [...] **SI RIFERISCE ALL'IMPORTO O AGLI IMPORTI STABILITI DAL REVISORE IN MISURA INFERIORE ALLA SIGNIFICATIVITÀ PER IL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO, AL FINE DI RIDURRE AD UN LIVELLO APPROPRIATAMENTE BASSO LA PROBABILITÀ CHE L'INSIEME DEGLI ERRORI NON CORRETTI E NON INDIVIDUATI SUPERI LA SIGNIFICATIVITÀ PER IL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO.** [...] si riferisce anche all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa» (ISA 320, § 9).



# Significatività

## Relazione tra Significatività operativa e Rischio revisione



Vi è un rapporto di correlazione inversa tra la significatività ed il rischio di revisione.

A significatività alta si associa un rischio di revisione basso e viceversa.

Tale rapporto va sempre tenuto in considerazione, giacché, «il revisore deve determinare la significatività operativa per la revisione ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi e della determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione» (ISA 320, § 11)

# Significatività Specifica



Vi possono essere casi in cui, oltre alla significatività complessiva ed operativa, si indispensabile quantificate una specifica significatività, per identificare errori di misura inferiore rispetto alla significatività generale e riguardante **AREE DI BILANCIO PARTICOLARMENTE SENSIBILI PER GLI STAKEHOLDER** (ad esempio, compenso agli amministratori, dati specifici del settore di attività, la conformità alla legislazione, le condizioni di un particolare contratto [un *covenant*], e così via).


In tali circostanze il revisore fissa un **LIVELLO** di significatività specifica, **INFERIORE A QUELLO DEL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO, PER CIASCUNA DI QUESTE AREE SENSIBILI**. Conseguentemente, fissa anche un livello di significatività specifica operativa, con le stesse modalità descritte per la significatività operativa per le classi di operazioni o saldi contabili.

V'è da dire, tuttavia, che **per le imprese di minori dimensioni risulta alquanto raro che si presenti la necessità di determinare una significatività specifica**.

# Errori trascurabili



*«Il revisore può definire un importo al di sotto del quale gli errori siano chiaramente trascurabili e non necessitino di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l'insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio. “Chiaramente trascurabile” non è un'espressione equivalente a “non significativo”. Gli aspetti che sono chiaramente trascurabili saranno di un ordine di grandezza del tutto diverso (minore) rispetto alla significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, e saranno aspetti chiaramente irrilevanti, sia considerati singolarmente sia nel loro insieme, e a prescindere del criterio adottato per giudicarli, sia esso riferito all'entità, alla natura o alle circostanze. Quando sussistano delle incertezze sul fatto che uno o più errori siano chiaramente trascurabili, l'aspetto va considerato come non chiaramente trascurabile» (ISA 450, § A2)*



# Esempio



Parametri di bilancio	Intervallo % suggerito	% Minima	% Massima	Dati di bilancio	Valore Minimo	Valore Massimo
Risultato operativo	3% - 7%	3%	7%	€ 1.889.487	€ 56.685	€ 132.264
Ricavi delle vendite	1% - 3%	1%	3%	€ 55.978.318	€ 559.783	€ 1.679.350
Totale attivo	1% - 3%	1%	3%	€ 62.243.405	€ 622.434	€ 1.867.302
Patrimonio netto	3% - 5%	3%	5%	€ 19.798.428	€ 593.953	€ 989.921

Per natura e per attività esercitata dall'azienda, per mercato di sbocco si decide di scegliere come livello di **SIGNIFICATIVITÀ COMPLESSIVA** il valore minimo dei ricavi delle vendite e, pertanto: **€ 559.783**.

Tuttavia, poiché si ritiene particolarmente rischiosa l'azienda si sceglie di quantificare la **SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA** al valore più basso e, pertanto: **60%**.


Si avrà così: € 559.783 x 60% = **€ 335.870**.

L'**ERRORE TRASCURABILE**, stante la rischiosità, si sceglie di porlo al minimo e, pertanto: **5%**.

Si avrà così: € 335.780 x 5% = **€ 27.989**.

**Vedi carta di lavoro: Calcolo della significatività preliminare GEN 2.7.0**

# Identificazione e valutazione del rischio



Il **RISCHIO**, nella moltitudine di definizioni che ne dà il Devoto - Oli, «è l'*eventualità di subire un danno (più incerto di quello implicito di pericolo)*».

Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, tra gli obiettivi generali del revisore l'ISA 200, § 11, annovera quello di **ACQUISIRE UNA RAGIONEVOLE SICUREZZA** che **IL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO NON CONTENGA ERRORI SIGNIFICATIVI**, dovuti a **FRODE O A COMPORTAMENTI O EVENTI NON INTENZIONALI**, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.


Nella revisione legale, va da sé che, il relativo rischio è strettamente legato alla possibilità che il bilancio, oggetto di revisione, contenga errori significativi o di frode, a ragione del fatto che il revisore non ne abbia inconsapevolmente tenuto conto, in modo adeguato.

# Il Rischio di revisione



Il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 13, lett. c) definisce il rischio revisione «*il rischio che il revisore **ESPRIMA UN GIUDIZIO DI REVISIONE NON APPROPRIATO NEL CASO IN CUI IL BILANCIO SIA SIGNIFICATIVAMENTE ERRATO**. Il rischio di revisione dipende dai rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione*».

Matematicamente, il rischio di revisione può esprimersi con la seguente formula:



dove:

- AR:** Rischio di revisione (Audit Risk)
- IR:** Rischio intrinseco o inerente (Inherent Risk)
- CR:** Rischio di controllo (Control Risk)
- DR:** Rischio di individuazione (Detection Risk)

**LE SOCIETÀ REVISIONE FISSANO L'AUDIT RISK AL 5%**

E cioè, stimano che:

- il proprio lavoro sia affidabile al 95% dei risultati ottenuti;
- residuando al solo 5% la probabilità che quei risultati siano errati.

# Identificazione e valutazione del rischio



La **NATURA**, la **TEMPISTICA** e **L'ESTENSIONE DELLE PROCEDURE DI REVISIONE** dovrebbero consentire la **RACCOLTA DI SUFFICIENTI ED APPROPRIATI ELEMENTI PROBATIVI** tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello sufficientemente basso.

Nel corso della revisione, il professionista si troverà a dover affrontare differenti classi di rischio, tra le quali spiccano:


- il **RISCHIO D'IMPRESA DEL CLIENTE**, espressione di tutte quelle circostanze (forze, pressioni, fattori interni ed esterni) che impediscono all'azienda di raggiungere gli obiettivi prefissati;
- il **RISCHIO DI INFORMATIVA FINANZIARIA**, rappresentato dalla possibilità che l'informativa finanziaria sia viziata da errori e/o frodi;
- il **RISCHIO DI INCARICO**, che pervade sempre il revisore per le responsabilità (con le conseguenti 'eventuali' azioni risarcitorie) che gravano sullo stesso nello svolgimento dell'incarico affidatogli.

# Identificazione e valutazione del rischio



Il **RISCHIO D'IMPRESA DEL CLIENTE** e il **RISCHIO DI INFORMATIVA FINANZIARIA** sono particolarmente correlati, influenzandosi a vicenda.

Si immagini, al riguardo, una subdola informativa finanziaria pervasa da frode a seguito di un'efficace politica di falsificazione dei bilanci (basti far memoria al caso Parmalat con l'efficace - finché è durato - disegno criminale ideato da Calisto Tanzi).



# Identificazione e valutazione del rischio



«L'obiettivo del revisore è quello di **IDENTIFICARE E VALUTARE I RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI**, siano essi dovuti a **frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali**, **a livello di bilancio e di asserzioni**, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi»  
(ISA 315, § 3)

## PROCEDURA DI REVISIONE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO



# Le procedure di valutazione del rischio



«Il revisore deve svolgere le procedure di valutazione del rischio per **CONSEGUIRE UNA BASE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI A LIVELLO DI BILANCIO E DI ASSEZIONI**. Le procedure del rischio non forniscono di per sé elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basa il giudizio professionale» (ISA 315, § 5)

Le tre **PROCEDURE** previste dal principio di revisione (ISA 315, § 6) possono essere così rappresentate, declinando il grafico della Guida IFAC (Vol I, pag. 100):




# Le procedure di valutazione del rischio

## La comprensione dell'impresa

La comprensione dell'impresa deve essere intesa come un «*processo continuo e dinamico di raccolta, aggiornamento e analisi delle informazioni che si esplica durante tutto il corso della revisione contabile*» (Guida IFAC, Vol. I, pag. 101)

### L'IMPRESA ED IL CONTESTO IN CUI OPERA (ISA 315, § 11, A17 - A41)



# Le procedure di valutazione del rischio

## Le indagini presso la direzione ed altri soggetti



Generalmente la maggior parte delle informazioni derivanti dalle indagini sono fornite dalla direzione e dai responsabili dell'informativa finanziaria. Tuttavia, indagini presso altri soggetti all'interno dell'impresa e personale con diversi livelli di responsabilità possono fornire una prospettiva diversa e ulteriori informazioni che possono essere utili ad identificare i rischi di errori significativi che possono altrimenti essere trascurati. Per esempio, una discussione con il responsabile delle vendite potrebbe rivelare che alcune operazioni di vendita (verso la fine dell'esercizio) sono avvenute in modo affrettato e non sono state registrate in conformità alle politiche di rilevazione dei ricavi dell'impresa.

Per tal ragione, l'ISA 240 ai paragrafi 17 - 21 indica quali indagini svolgere presso la direzione e presso altri soggetti, anche allo scopo di fronteggiare il **RISCHIO DI FRODE**:

Paragrafo	Indagine da svolgere
240.17	<ul style="list-style-type: none"><li>a) la valutazione, da parte della direzione, del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi incluse la natura, l'estensione e la frequenza di tali valutazioni; (Rif.: Parr. A12-A13)</li><li>b) Il processo adottato dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa, compresi gli eventuali rischi specifici di frode che la direzione ha identificato o che sono stati portati alla sua attenzione, ovvero quali siano le classi di operazioni, i saldi contabili e l'informativa di bilancio per le quali è probabile che sussista un rischio di frode; (Rif.: Par. A14)</li></ul>

# Le procedure di valutazione del rischio

## Le indagini presso la direzione ed altri soggetti



Paragrafo	Indagine da svolgere
240.17 (segue)	c) le eventuali comunicazioni da parte della direzione ai propri dipendenti in merito ai suoi orientamenti riguardo le prassi aziendali ed il comportamento etico.
240.18	Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione, e presso gli altri soggetti all'interno dell'impresa secondo quanto ritenuto appropriato, al fine di stabilire se essi siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate che coinvolgono l'impresa stessa. (Rif.: Parr. A15-A17)
240.19	Per quelle imprese che dispongano di una funzione di revisione interna, il revisore deve svolgere indagini presso tale funzione per stabilire se i revisori interni siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate che coinvolgono l'impresa stessa, e per acquisire il punto di vista della funzione di revisione interna riguardo i rischi di frode. (Rif.: Par. A18)
240.20	Salvo che tutti i responsabili della <i>governance</i> siano coinvolti nella gestione dell'impresa, il revisore deve acquisire una comprensione delle modalità con cui i responsabili delle attività di <i>governance</i> supervisionano i processi adottati dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa e del controllo interno che la direzione ha istituito per limitare tali rischi. (Rif.: Parr. A19-A21)
240.21	Salvo che tutti i responsabili delle attività di <i>governance</i> sia coinvolti nella gestione dell'impresa, il revisore deve svolgere indagini presso i responsabili delle attività di <i>governance</i> per stabilire se essi siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate concernenti l'impresa. Tali indagini sono svolte anche al fine di convalidare le risposte fornite dalla direzione.

# Le procedure di valutazione del rischio

## Le procedure di analisi comparativa



Le procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di valutazione dei rischi **AIUTANO AD IDENTIFICARE ASPETTI CHE HANNO IMPLICAZIONI SUL BILANCIO E SULLA REVISIONE CONTABILE**. Alcuni esempi di tali aspetti sono operazioni, eventi, importi, indici e tendenze inusuali.

Oltre ad essere procedure di valutazione dei rischi, le procedure di analisi comparativa possono essere usate anche come procedure di revisione conseguenti:

- nell'**ACQUISIRE ELEMENTI PROBATIVI SU UN'ASERZIONE DI BILANCIO**. Questa è una procedura di analisi comparativa utilizzata come procedura di validità;
- nello **SVOLGIMENTO DI UN RIESAME COMPLESSIVO DEL BILANCIO NELLA FASE FINALE DELLA REVISIONE** contabile o in prossimità della stessa.

La maggior parte delle procedure di analisi comparativa non sono molto dettagliate o complesse. Esse utilizzano spesso dati aggregati ad un livello elevato, sicché i risultati possono solo fornire un'indicazione iniziale di massima sulla possibile esistenza di errori significativi.

# Le procedure di valutazione del rischio

## Osservazioni ed ispezioni



Osservazioni ed ispezioni:

- forniscono un supporto per le indagini effettuate presso la direzione e altri soggetti;
- forniscono ulteriori informazioni sull'impresa ed il contesto in cui opera.

Le procedure di osservazione e ispezione includono normalmente una procedura e un'applicazione, come evidenziato nella tabella sottostante (Guida IFAC, Vol. I, pag. 108).

Procedura	Esempi di applicazione
<b>Osservazione</b>	<p>Osservare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in che modo opera l'impresa e come è organizzata;</li><li>• le sedi e gli stabilimenti dell'impresa;</li><li>• lo stile operativo della direzione ed il suo atteggiamento riguardo al controllo interno;</li><li>• l'operatività delle diverse procedure di controllo interno;</li><li>• l'osservanza delle direttive fondamentali.</li></ul>
<b>Ispezione</b>	<p>Svolgere ispezioni su documenti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• business plan, strategie aziendali e proposte commerciali;</li><li>• studi di settore e relazioni dei media sull'impresa;</li><li>• i principali contratti e impegni;</li><li>• i regolamenti e la corrispondenza con le autorità di vigilanza;</li><li>• la corrispondenza con avvocati, banche e altri detentori di interessi;</li><li>• principi e registrazioni contabili;</li><li>• manuali di controlli interno;</li><li>• relazioni predisposte dalla direzione (quali i dati sulla performance ed il bilancio intermedio);</li><li>• altre relazioni quali i verbali di riunioni dei responsabili delle attività di governance, relazioni di consulenti, ecc.</li></ul>

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco



Il **PRIMO PASSO** da muovere nella procedura di valutazione del rischio È quello di **INDIVIDUARE IL RISCHIO INTRINSECO**.

Poiché il rischio intrinseco è fortemente correlato all'attività svolta dall'azienda, occorre che il revisore abbia a chiedersi (cfr. Manuale CNDCEC e Guida IFAC, Vol. II):

***COSA POTREBBE ANDARE STORTO***



***DETERMINANDO UN ERRORE O UNA FRODE***

La **DIFFERENZA** tra le due classi di rischio (errore o frode) risiede nell'**INTENZIONALITÀ DI AGIRE SUL PATRIMONIO AZIENDALE**.

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco

Esistono due classificazioni principali del rischio:

- i rischi **CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA**;
- i rischi di **FRODE**.

La differenza tra i rischi connessi all'attività svolta e i rischi di frode è che questi ultimi sono la conseguenza di azioni volontariamente commesse da un soggetto.



# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco (attività svolta dall'impresa)



### **IL RISCHIO CONNESSO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AZIENDA**

Paragrafo	Definizione
ISA 315.4 b)	Un rischio derivante da condizioni, eventi, circostanze, azioni o inattività significative che potrebbero incidere sfavorevolmente sulla capacità dell'impresa di raggiungere i propri obiettivi e di realizzare le proprie strategie, ovvero un rischio derivante dalla definizione di obiettivi e strategie non appropriate.

I rischi connessi all'attività svolta dall'azienda includono altresì eventuali eventi derivanti da situazioni complesse ovvero dall'incapacità di rendersi conto che è in corso un cambiamento (nei mercati, nelle tecnologie, nella legislazione) o che sia necessario un cambiamento.

I cambiamenti possono essere originati, ad esempio:

- dallo sviluppo di nuovi prodotti che possono non avere una buona riuscita;
- da un mercato inadeguato, anche in presenza di nuovi prodotti sviluppati con successo;
- da difetti in un prodotto che possono causare passività e danni alla reputazione dell'impresa.

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco (attività svolta dall'impresa)

### LE FONTI DI INFORMAZIONE SUL RISCHIO INTRINSECO

	FONTI INTERNE	FONTI ESTERNE
INFORMAZIONI ECONOMICHE FINANZIARIE	Bilancio Principi contabili adottati <i>Budget e forecast</i> Relazioni Dichiarazioni dei redditi Analisi di bilancio Giudizi e stime	Organismi pubblici Creditori Agenzie di <i>rating</i> Informazione strategica Informazione di settore Informazioni da <i>internet</i> Mezzi di comunicazione e altre parti esterne
INFORMAZIONI DI ALTRA NATURA	Indagini presso la direzione Osservazioni e ispezioni Manuali delle direttive e procedure Struttura organizzativa <i>Balanced Scorecard</i> <i>Vision</i> , valori, obiettivi e strategie Descrizione delle mansioni Caratteristiche del personale	Accettazione dell'incarico Organismi pubblici Dati dell'associazione di categoria Articoli di stampa Informazioni da <i>internet</i>

Fonte: Manuale CNDCEC, Tab. 12.1, pag. 134

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco (attività svolta dall'impresa)



Nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e di comprensione dell'impresa e del contesto in cui essa opera, **IL REVISORE DEVE ANALIZZARE**, in particolare, **GLI ERRORI DERIVANTI DALLE STIME CONTABILI**, poiché sono la primaria fonte degli errori significativi. Stante l'alto grado di soggettività che le affligge, le stime contabili determinano un **RISCHIO INTRINSECO DI LIVELLO «ALTO»**.

Fonte: Manuale CNDCEC, Tab. 12.1, pag. 135

FATTORI DA CONSIDERARE	COMMENTO
INCERTEZZA DI MISURA SIGNIFICATIVA (AD ES. STIME)	Conti che derivano da stime contabili sono soggetti a rischi significativi maggiori rispetto a conti che derivano dalla conversione in cifre di operazioni di <i>routine</i> . Infatti, questi conti presentano un rischio intrinseco di livello "Alto", un'incertezza significativa nella quantificazione laddove i principi contabili coinvolti sono suscettibili di interpretazioni differenti. In questo caso, il giudizio richiesto dalla direzione può essere soggettivo, complesso o richiedere assunzioni significative su eventi futuri (cfr. ISA Italia 540.11)
COMPLESSITÀ	Calcoli complessi utilizzati per determinare il saldo del conto o l'informativa hanno maggiore probabilità di contenere errori significativi.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	Le operazioni significative con parti correlate possono indicare maggiori rischi di anomalie significative. L'ISA Italia 550.18 dispone che « <i>Nel rispettare le regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi, il revisore deve identificare e valutare i rischi di errore significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate e stabilire se tra questi vi siano rischi significativi. A tal fine, il revisore deve considerare le operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale come operazioni che danno origine a rischi significativi.</i> ».
TRANSAZIONI NON-ROUTINE	Operazioni significative che sono fuori del normale corso degli affari hanno una maggiore probabilità di generare errori significativi. Infatti, gli errori sono probabili proprio per la rara frequenza di accadimento e tali operazioni non sono soggette a una elaborazione sistematica. Inoltre, l'impresa difficilmente riesce a mettere in atto efficaci controlli interni. In questi casi l'intervento della direzione è indispensabile per decidere il trattamento contabile e per la raccolta e l'elaborazione dei dati. Si pensi, ad esempio, all'acquisizione di un'altra impresa.

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco (attività svolta dall'impresa)



### **LA COMPrensIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Paragrafo	Definizione
ISA 700.38 b)	Acquisire una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

Anche se l'identificazione e la valutazione dei rischi intrinseci deve avvenire prima di considerare la capacità dei controlli interni di attenuare tali rischi, **LA COMPrensIONE DELL'IMPRESA NON PUÒ PRESCINDERE DALLA CONOSCENZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO AZIENDALE**, poiché anche in relazione ai controlli è possibile identificare fattori di rischio che possono avere effetti significativi per il bilancio e specifiche asserzioni.

Tra l'altro, occorre considerare che, **AI SINDACI REVISORI TALE DOVERE È IMPOSTO DAL CODICE CIVILE, EX ART. 2403, COMMA 1.**

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco (frode)

### L'INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO DI FRODE

Paragrafo	Definizione
ISA 240.11	<p>Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:</p> <p>a) FRODE - Un atto intenzionalmente perpetrato con l'inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di <i>governance</i>, dal personale dipendente o da terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti.</p> <p>b) FATTORI DI RISCHIO FRODE - Eventi o circostanze che indicano incentivi o pressioni a commettere frodi o che forniscono un'occasione per la commissione di frodi</p>

**COS'È**

**DA CHI**

**PERCHÉ**

**FRODE**

**ATTO INTENZIONALE  
PERPETRATO CON  
L'INGANNO**

**COMPONENTI DELLA  
DIREZIONE, RESPONSABILI  
DELL'ATTIVITÀ DI  
GOVERNANCE, PERSONALE  
DIPENDENTE O TERZI**

**CONSEGUIRE  
VANTAGGI INGIUSTI  
O ILLECITI**

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco (frode)

Fonte: Guida IFAC, Vol. II, pag. 96

	<b>Manipolazioni del bilancio</b> (dichiarare un livello più alto/più basso di utili rispetto a quello reale)		<b>Appropriazione illecita di beni ed attività dell'impresa</b> (uso personale di beni e attività dell'impresa)	
Chi?	Proprietari e direzione	Dipendenti	Proprietari e direzione	Dipendenti
Perché?	Vantaggio personale (risparmiare sulle tasse, vendere l'attività a prezzi gonfiati o pagare un bonus) Giustificare una finalità (mantenere l'attività operativa, conservare il posto di lavoro, mantenere un finanziamento, servire la comunità)	Vantaggio personale (ottenere un bonus basato sul rendimento, nascondere le perdite o coprire il furto di beni)	Vantaggio personale o per aiutare qualcuno che ne ha bisogno	Vantaggio personale o per aiutare qualcuno che ne ha bisogno
In che modo?	Mediante la forzatura dei controlli interni, operazioni false/ non corrette, collusione, manipolazione dei principi contabili, sfruttando le carenze nel controllo interno	Mediante operazioni registrate in modo falso e scorretto, collusione, manipolazione dei principi contabili, sfruttando le carenze nel controllo interno	Mediante la forzatura dei controlli interni, collusione, il furto di giacenze di magazzino/beni dell'impresa, sfruttando le carenze nel controllo interno	Furto di giacenze di magazzino o di beni dell'impresa, collusione, sfruttando le carenze nel controllo interno
Quanto?	Spesso in larga misura, per via della posizione ricoperta nell'impresa dalla direzione nonché la conoscenza che quest'ultima ha del controllo interno	Spesso in misura limitata, ma nel tempo può accumularsi in modo significativo laddove non sia individuata	Spesso dipende da una particolare necessità. Anche se comincia in misura limitata, presumibilmente aumenterà nel caso non sia prontamente individuata	Spesso dipende da una particolare necessità. Potrebbe essere in misura limitata, ma presumibilmente aumenterà nel caso non sia prontamente individuata


# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco (frode)



### I FATTORI CHE FAVORISCONO I COMPORAMENTI FRAUDOLENTI (LA FRODE):

*Il triangolo delle frodi*



Fonte: Guida IFAC, Vol. II, pag. 97

**INCENTIVI E PRESSIONI**: bisogni o aspirazioni che spingono un individuo, un gruppo o un organo aziendale a perseguire specifici obiettivi pur commettendo atti illeciti.

**OPPORTUNITÀ**: eventi o condizioni che favoriscono i comportamenti fraudolenti.

**GIUSTIFICAZIONE**: insieme di valori e degli stati psicologici che stimolano il compimento di atti fraudolenti.

Fonte: Guida IFAC, Vol. II, pag. 97

**PRESSIONE**: Essa è spesso generata da necessità urgenti (quali debiti personali significativi o dover soddisfare le aspettative sui profitti da parte delle banche o degli analisti) difficili da condividere con altri.

**OPPORTUNITÀ**: Una scarsa cultura aziendale e una mancanza di procedure di controllo interno adeguate possono spesso ingenerare la convinzione che la frode potrebbe non essere individuata.

**GIUSTIFICAZIONE**: La giustificazione è la convinzione che la frode non sia stata realmente commessa. Per esempio, colui che l'ha perpetrata si giustifica dicendo "non è una cosa da molto" oppure "mi sto soltanto prendendo quello che merito".

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco (valutazione dell'impatto)



Nella fase di valutazione del rischio intrinseco, il revisore deve svolgere alcune considerazioni sui rischi che ha identificato.

In buona sostanza, deve porsi due semplici domande:

- Qual è la **PROBABILITÀ** che un errore si verifichi in conseguenza del rischio?
- Quale sarebbe il suo **IMPATTO** (effetto monetario) se il rischio si verificasse?


Nel dar risposta a queste domande il revisore, più che concentrarsi sui singoli elementi, deve considerare la probabilità e l'impatto del rischio intrinseco come combinazione degli stessi. Ad esempio, un rischio con elevata probabilità di errore non ha alcun impatto se l'entità di tale errore non è significativa.

Le procedure di revisione, a tal riguardo, prevedono la valutazione del rischio intrinseco alla stregua di una matrice (qualitativa e quantitativa).


# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco (valutazione dell'impatto)

La Guida IFAC, ad esempio, illustra le fasi che caratterizzano la valutazione dei rischi mediante due matrici particolarmente significative, qui di seguito illustrate:



Fonte: Guida IFAC, Vol. II, pag. 118 (Figura 9.1-1)



Per l'IFAC, «I rischi rientranti nell'area "impatto alto, probabilità alta" del diagramma richiedono naturalmente un'azione da parte della direzione volta ad attenuarli. Inoltre, tali rischi saranno probabilmente valutati come significativi, ciò renderà necessaria una speciale considerazione nella revisione».

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio intrinseco (valutazione dell'impatto)

Mentre, il Consiglio Nazionale propone una matrice numerico qualitativa, come di seguito adattata:

		IMPATTO	
		Alto (2)	Basso (1)
PROBABILITÀ	Alto (2)	Alto (2 x 2)	Moderato (2 x 1)
	Basso (1)	Moderato (1 x 2)	Basso (1 x 1)

Fonte: Manuale CNDCEC, pag. 144 (Figura 12.5)

I rischi che presentano un **LIVELLO DI PROBABILITÀ «ALTO»** sono definiti, alla luce degli ISA Italia, **RISCHI SIGNIFICATIVI**.

I rischi significativi **SONO VALUTATI PRIMA DI CONSIDERARE EVENTUALI CONTROLLI FINALIZZATI AD ATTENUARLI**. Il rischio significativo si basa sul rischio intrinseco (prima di considerare i relativi controlli interni) e non sul rischio combinato (considerando sia il rischio intrinseco sia il rischio di controllo).

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio di controllo interno



Il **SECONDO PASSO** da muovere nella procedura di valutazione del rischio È quello di **INDIVIDUARE IL RISCHIO DI CONTROLLO INTERNO**.

La sussistenza ed il corretto funzionamento di un sistema di controllo interno rappresentano una necessità per qualsiasi realtà aziendale che voglia operare con efficienza ed efficacia ai fine del raggiungimento dei propri obiettivi aziendali.

Attraverso il «controllo interno» l'azienda è in grado di:

- riscontrare la coerenza delle attività poste in essere per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- implementare e svolgere molteplici attività operative;
- verificare la conformità a leggi, regolamenti, norme specifiche e principi contabili;
- predisporre un bilancio che non contenga (o quantomeno mitighi al massimo) errori o frodi.

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio di controllo interno



Paragrafo	Definizione
ISA 315.4 c)	<b>CONTROLLO INTERNO</b> - Il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di <i>governance</i> , della direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il termine "controlli" si riferisce a qualsiasi aspetto di una o più componenti del controllo interno.

### Le cinque componenti del controllo interno



Fonte: Guida IFAC, Vol. II, pag. 140

**AMBIENTE DI CONTROLLO**: fundamenta di un buon sistema di controllo interno, disciplina i controlli e lo stile di direzione, poiché permette di guidare i comportamenti, gli atteggiamenti e le azioni di tutti i soggetti che operano in azienda.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**: processo implementato dalla direzione aziendale per identificare e valutare le probabilità di manifestazione di errori e frodi e stabilire se e come fronteggiare tali rischi.

**SISTEMI INFORMATIVI**: coordinano i flussi informativi mediante l'utilizzo di *hardware* e *software*, procedure e dati.

**ATTIVITÀ DI CONTROLLO**: l'insieme delle politiche, delle procedure e delle azioni che il sistema di controllo è tenuto a svolgere per realizzare quanto pianificato, nonché, l'insieme delle procedure e dei provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio.


**MONITORAGGIO**: attività che consente alla direzione di valutare la correttezza e l'efficacia dei controlli al fine di predisporre le eventuali azioni correttive necessarie; opera mediante attività continuative, valutazioni separate e combinazioni delle due modalità.

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio di controllo interno

### L'APPROCCIO METODOLOGICO

Quale approccio metodologico deve avere il revisore nell'affrontare il rischio di controllo interno.



# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio di controllo interno

### VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è la fase in cui il revisore effettua **L'ANALISI DEI PUNTI DI DEBOLEZZA RICONTRATI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**, in modo da stabilire il grado di affidabilità delle stesso utile, ai suoi fini, per la scelta delle procedure di revisione più efficienti ed efficaci.

### RAPPORTO TRA RISCHIO E AFFIDAMENTO SUI CONTROLLO INTERNO

Sussiste un **RELAZIONE INVERSA** tra rischi e affidamento sui controlli interni



Fonte: Manuale CNDCEC, pag. 157



Fonte: Guida IFAC, Vol. II, pag. 138

# Le procedure di valutazione del rischio

## Rischio di individuazione



È rappresentato dal rischio che le procedure di revisione predisposte dal revisore non siano in grado di individuare un errore o un insieme di errori presenti e che potrebbero essere significativi.

Paragrafo	Definizione
ISA 200.13 e)	RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE - Il rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente o insieme ad altri errori.

Tale rischio dipende dall'efficacia delle procedure di revisione poste in essere e risultano influenzate da:

- un'adeguata pianificazione;
- una appropriata composizione del *team* di revisione (o del collegio sindacale al quale è affidata la revisione legale);
- un adeguato scetticismo professionale;
- una puntuale supervisione e un attento riesame del lavoro svolto.

# Le procedure di valutazione del rischio

## Errori significativi a livello di bilancio o di singola asserzione



Dopo aver valutato il rischio intrinseco e il rischio di controllo, mediante procedure separate e differenziate, **IL REVISORE È TENUTO A RIESAMINARE I RISULTATI OTTENUTI** in queste due fasi per poter sintetizzare **E VALUTARE I RISCHI DI ERRORE SIGNIFICATIVI A LIVELLO DI BILANCIO E A LIVELLO DI ASSEZIONI PER CLASSI DI OPERAZIONI, DI SALDI E DI INFORMATIVA.**

Paragrafo	Definizione
ISA 315.25	<p>Il revisore deve identificare e valutare i rischi di errore significativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) a livello di bilancio; (Rif.: Parr. A105-108)</li><li>b) a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi e informativa, (Rrf.: Parr. A109-A113)</li></ul> <p>su cui basare la definizione e lo svolgimento di procedure di revisione conseguenti</p>
ISA 315.26	<p>A tale scopo, il revisore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) identificare i rischi nel corso di tutto il processo volto ad acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, inclusi i relativi controlli istituiti per fronteggiare tali rischi, considerando le classi di operazioni, i saldi contabili e l'informativa presenti in bilancio; (Rif.: Parr. A114-A115)</li><li>b) valutare i rischi identificati, e valutare se si riferiscano in modo più esteso al bilancio nel suo complesso e interessino potenzialmente più asserzioni;</li><li>c) collegare i rischi identificati con quanto può risultare errato a livello di asserzioni, tenendo conto dei controlli rilevanti che il revisore intende verificare; (Rif.: Parr. A116-A118)</li><li>d) considerare la probabilità di errore, inclusa la possibilità della presenza di molteplici errori, e se i potenziali errori siano di una importanza tale da comportare errori significativi nel bilancio.</li></ul>

# Le procedure di valutazione del rischio

## Errori significativi a livello di bilancio o di singola asserzione



**I RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI A LIVELLO DI BILANCIO NEL SUO COMPLESSO** si riferiscono a rischi di errori significativi che riguardano in modo pervasivo il bilancio nel suo complesso e potenzialmente influenzano molte asserzioni (ISA 200.A35).


I rischi pervasivi **RICHIEDONO** la predisposizione di **RISPOSTE GENERALI DI REVISIONE** e sono tipicamente causati da **carenze del sistema di controllo interno**, da **condizioni economiche negative** o da **mancanza delle necessarie competenze da parte della direzione**.

**I RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI A LIVELLO DI ASSERZIONI** sono identificati e valutati al fine di stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati (ISA 200.A36).

# Le procedure di valutazione del rischio

## Errori significativi a livello di bilancio o di singola asserzione

I rischi di errori significativi **SONO DEFINITI COME RISCHI RESIDUI POICHÉ COSTITUISCONO I RISCHI INTRINSECI** che permangono dopo aver considerato i controlli interni finalizzati a attenuarli.



Il rischio residuo è un rischio che non dipende dall'attività del revisore, ma dalle caratteristiche interne ed esterne dell'azienda.

# Le procedure di valutazione del rischio

## Errori significativi a livello di bilancio o di singola asserzione



### **LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI**

La significatività dei rischi deve essere determinata sulla base di una valutazione combinata del rischio intrinseco e del rischio di controllo, mediante l'utilizzo di una matrice qualitativa.

#### **Matrice del rischio di errori residui**

		RISCHIO DI CONTROLLO	
		Affidamento sui controlli	Nessun affidamento sui controlli
RISCHIO INERENTE	Basso	Minimale	Moderato
	Moderato	Basso	Alto
	Significativo	Speciale considerazione nella revisione	
		RISCHIO RESIDUO	

Fonte: Manuale CNDCEC, pag. 163

**MINIMALE:** è possibile svolgere esclusivamente procedure di analisi comparativa in qualità di procedure di validità o ridurre la quantità delle procedure di validità mediante l'esecuzione di procedure di conformità.

**BASSO:** i test di conformità evidenziano un rischio di controllo basso; allo stesso tempo, è presente un rischio inerente alto che richiede l'esecuzione di verifiche di dettaglio o una combinazione di verifiche di dettaglio e procedure di analisi comparativa.

**MODERATO:** non è possibile fare affidamento esclusivo sulle procedure di analisi comparativa ma è necessario pianificare procedure di validità costituite da verifiche di dettaglio o da una combinazione di verifiche di dettaglio e di analisi comparativa.

**ALTO:** in queste circostanze, è necessario pianificare procedure di validità caratterizzate da sole verifiche di dettaglio o da una combinazione di verifiche di dettaglio e procedure di analisi comparativa; le procedure di validità dovranno essere più estese e mirate.

**SIGNIFICATIVO:** il revisore deve acquisire conoscenza dei controlli implementati dall'impresa e nel caso decida di fare affidamento su di essi eseguire procedure di conformità nel periodo di riferimento al fine di testarne l'effettivo funzionamento. Per tali rischi devono essere pianificate specifiche procedure di validità che dovranno prevedere l'esecuzione di verifiche di dettaglio nel caso in cui fossero supportate da procedure di analisi comparativa.

# Le procedure di valutazione del rischio

## Errori significativi a livello di bilancio o di singola asserzione



### **LIVELLI DI SICUREZZA ASSOCIATI AI RISCHI**

A ciascun elemento della matrice del rischio di errori è associabile un livello di sicurezza che sarà stimato dal revisore per effettuare il campionamento propedeutico all'esecuzione delle procedure di revisione conseguenti.

RMM (Rischio di errori significativi)	Livello di sicurezza	R-Factor
Minimale	50%	0,67
Basso	63%	1
Moderato	86%	2
Alto	95%	3

Fonte: Manuale CNDCEC, pag. 164



Gli elementi probativi e le procedure di revisione

Il campionamento nella revisione contabile

# Obiettivi



Definizione del concetto di elementi probativi: i caratteri di sufficienza ed appropriatezza delle informazioni.

Isa Italia 500

Definizione delle fonti degli elementi probativi: natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione.

Isa Italia 500

Comprensione della nozione di campionamento di revisione e l'analisi del piano di campionamento.

Isa Italia 530

# Le asserzioni combinate di bilancio



**C** Completezza

Tutte le transazioni, attività e passività sono registrate

**E** Esistenza

Tutte le transazioni, attività e passività registrate esistono

**A** Accuratezza

Intesa come misurazione - ovvero che le operazioni siano contabilizzate per l'importo appropriato - e competenza - ovvero che le operazioni siano di pertinenza dell'azienda ed abbiano avuto luogo nel periodo di riferimento

**V** Valutazione

Le attività e passività sono valutate correttamente



# Gli elementi probativi

# Elementi probativi




Principio di revisione internazionale Isa Italia 500:

*"Obiettivo del revisore è definire e svolgere procedure di revisione che gli consentano di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio."*


# Elementi probativi



Per “*elementi probativi*” si intendono tutte le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio sul bilancio.



Informazioni derivanti dalle registrazioni contabili



Altre informazioni:  
conferme di terzi, informazioni acquisite attingendo ai verbali delle riunioni, revisioni contabili eseguite negli esercizi precedenti

# Elementi probativi



Sufficienza



Appropriatezza

E' la misura della **quantità** degli elementi probativi ed è funzione del rischio di errore e della qualità di tali elementi.

E' relativa alla **qualità** e attendibilità degli elementi probativi, cioè la loro capacità di rappresentare correttamente la realtà cui si riferiscono.

# Elementi probativi



## **CARATTERISTICHE:**

- cumulativi (l'uno si aggiunge agli altri);
- sono acquisiti principalmente mediante le procedure di revisione;
- includono anche le informazioni acquisite da altre fonti, quali le revisioni contabili precedenti;
- Possono essere sia positivi (cioè a favore delle asserzioni di bilancio della società revisionata e, quindi, escludono la presenza di errori significativi) sia negativi (cioè a sfavore delle asserzioni di bilancio della società revisionata e quindi rivelatori della presenza di errori significativi);
- consistono anche nell'assenza di informazioni (per esempio, il rifiuto dell'organo di governo aziendale di fornire un'attestazione richiesta).

# Le fonti degli elementi probativi: le procedure di revisione





Natura

Tempistica

Estensione

# Le fonti degli elementi probativi: le procedure di revisione

## **Natura** delle procedure di revisione



# Procedure di revisione: le procedure di conformità



## *Obiettivo:*

la valutazione dell'efficace funzionamento del sistema di controllo interno.

## *Presupposto:*

l'analisi e la comprensione da parte del revisore del sistema di controllo interno e stima di un livello basso di rischio di controllo.

# Le procedure di revisione: procedure di conformità



Il revisore può rinunciare alle procedure di conformità quando:

- ha stimato un alto rischio di controllo;
- pur avendo stimato un basso rischio di controllo, ritiene conveniente svolgere procedure di validità (es. perché teme che l'esito finale delle verifiche contraddica la stima iniziale di rischio basso).

Possibili divergenze tra l'operato del sindaco-revisore e l'operato del revisore esterno.

# Le procedure di revisione: procedure di validità



## *Obiettivo:*

l'acquisizione di elementi probativi che consentono di individuare errori significativi nel bilancio.

Sono essenzialmente di due tipi:

- verifiche di dettaglio su operazioni e saldi di bilancio;
- procedure di analisi comparativa.

# Le procedure di revisione: procedure di validità

---

Le procedure di validità devono essere adottate quando:

- il revisore ha stimato un alto rischio di errori significativi (adozione di verifiche di dettaglio idonee a rispondere al rischio);
- o quando, pur avendo stimato basso il rischio di errori significativi, le transazioni e i saldi sono rilevanti per entità e importanza.

# Le procedure di revisione



## ISPEZIONE

Comporta l'esame di registrazioni e documenti (esterni o interni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato) ovvero la verifica fisica di un'attività.

L'attendibilità degli elementi probativi dipende dalla loro natura e dalla fonte di provenienza.

E' possibile affermare che:

- elementi probativi acquisiti da fonti esterne alla società revisionata sono più attendibili di quelli acquisiti da fonti interne;
- elementi probativi acquisiti sotto forma di documenti o attestazioni scritte sono più attendibili di quelli acquisiti verbalmente;
- elementi probativi acquisiti direttamente dal revisore sono più attendibili di quelli acquisiti indirettamente o per deduzione.


# Le procedure di revisione

## ISPEZIONE



**Vouching:**  
rappresenta la prima tecnica storicamente adottata. Il revisore procede a ritroso, dalle rilevazioni contabili al documento originario su cui si fonda l'operazione rilevata

**Tracing:**  
il punto di partenza è costituito dal documento originario. Da questo si arriva ai conti



Esempio.

All'atto della registrazione della fattura di acquisto, l'addetto alla contabilità fornitori andrà a visionare ordine e bolla di entrata merci e ne verifica la corrispondenza spuntando i dati della fattura.

# Procedure di revisione



## OSSERVAZIONE

Comporta la verifica diretta da parte del revisore di un'operazione o attività nel corso del suo svolgimento.

Esempio. L'osservazione della conta fisica delle rimanenze da parte del personale dell'impresa.

### *Limiti.*

Gli elementi probativi raccolti sono relativi a quel momento in cui viene svolta l'osservazione e l'essere osservati durante lo svolgimento di un'attività può influenzare le modalità in cui l'operazione viene svolta.


# Procedure di revisione



## LA RICHIESTA DI CONFERME

Consiste nella raccolta di informazioni presso terzi (clienti, fornitori, istituti di credito, consulenti e compagnie di assicurazione, etc...) in merito al rapporto che intercorre fra questi e la società revisionata.

Tale procedura, detta comunemente "circularizzazione", riguarda generalmente i saldi contabili, ma il revisore può chiedere conferme su altri aspetti (es. conferme sui termini di accordi fra terzi e la società revisionata).



### **Mancata risposta:**

il revisore svolgerà procedure alternative (es. vouching);

### **Rifiuto della Direzione aziendale:**

il revisore dovrà indagare sulle motivazioni del rifiuto e in seguito svolgere procedure alternative.

# Procedure di revisione



## RICALCOLO

Consiste nella verifica dell'accuratezza matematica di documenti o registrazioni; può essere svolto manualmente o elettronicamente.

Esempi:

- sommatoria degli importi delle fatture di un mese;
- somma delle consistenze di cassa nelle filiali o sedi secondarie;
- quadratura tra saldo iniziale, variazioni d'esercizio e saldo finale di un conto

# Procedure di revisione



## RIESECUZIONE

Comporta l'esecuzione indipendente da parte del revisore di procedure o controlli che sono stati originariamente svolti nell'ambito del controllo interno dell'impresa.

*Obiettivo:* verificare le modalità di svolgimento di quella procedura.

# Procedura di revisione



## INDAGINE

Consiste nella ricerca di informazioni finanziarie e di altra natura presso soggetti (interni o esterni all'impresa) che sono in possesso delle necessarie conoscenze.

Si distingue:

- l'indagine formale: consegna di un questionario scritto e riconsegna delle risposte;
- l'indagine informale: svolta oralmente tramite colloqui con il vertice, i dipendenti, soggetti terzi.

Limite: l'intero flusso informativo proviene dalla società revisionata.

# Procedure di revisione



## PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA

Costituiscono una procedura di validità utilizzata sia nella fase di pianificazione della revisione, sia in sede di verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi.

Le informazioni utilizzate ai fini dell'analisi comparativa includono:

- informazioni comparabili acquisite negli esercizi precedenti;
- risultati che l'impresa si attende di raggiungere (es.budget);
- informazioni di settore;
- relazioni fra informazioni finanziarie: es. andamento dei crediti v/ clienti rispetto all'andamento del fatturato;
- Relazioni fra informazioni finanziarie e non: es. andamento del costo del lavoro rispetto al numero di addetti.

# Procedure di revisione



## **Tempistica** delle procedure di revisione.

Fa riferimento al momento in cui viene svolta la procedura di revisione:

- fase di *interim audit*: prima della data di chiusura dell'esercizio;
- fase di *final audit*: dopo la data di chiusura dell'esercizio.


Più alto è il rischio di errori significativi e più è probabile che il revisore decida di effettuare procedure di revisione in prossimità o a fine esercizio, proprio per evitare di non cogliere errori che possono manifestarsi a fine esercizio.

# Procedure di revisione



## **Estensione** delle procedure di revisione

Riguarda la definizione dell'ampiezza in termini quantitativi della procedura



**Definizione e dimensionamento del campione**

# Principio di revisione internazionale Isa italia 530



Pianificazione  
del campione

Selezione del  
campione

Esecuzione  
delle verifiche

Sintesi delle  
verifiche

**Piano di campionamento**

# Campionamento non statistico



Si basa sul **giudizio professionale del revisore per decidere:**

- quanto grande dovrà essere il campione;
- quali elementi della popolazione dovranno essere selezionati;
- se accettare o meno come affidabile la popolazione, in base ai risultati delle unità campione esaminate.

# Campionamento non statistico



## **Metodi di campionamento non statistico:**

- Campionamento a **scelta ragionata**;
- Campionamento **a caso**.

*Vantaggio:* rapidità ed economicità.

*Limite:* pregiudizi nelle scelte relative alla definizione del campione.

# Campionamento statistico



Si riferisce all'utilizzo di **tecniche di campionamento statistiche per** determinare:

- quanto grande dovrà essere il campione;
- se ritenere o meno la popolazione affidabile in base ai risultati ottenuti dalle unità campionarie.

*Vantaggio:* imparzialità e possibilità di quantificazione del rischio di campionamento.

# Campionamento statistico



- **Metodi di campionamento statistico**
- Campionamento **casuale senza stratificazione;**
- Campionamento **casuale stratificato;**
- Campionamento **a blocchi;**
- Campionamento **per unità monetarie.**

# Piano di campionamento



## Fase 1) **Pianificazione del campione.**

Vengono stabiliti i criteri di definizione, dimensionamento del campione.

Il revisore deve tenere conto di due aspetti fondamentali:

- lo *scopo* della procedura di revisione;
- le *caratteristiche* della popolazione da cui estrarre il campione.

L'estensione del campione è inversamente proporzionale al rischio di campionamento che il revisore è disposto ad accettare.

# Piano di campionamento



In generale:

- al crescere del rischio di errori significativi, la dimensione del campione deve aumentare;
- al decrescere del rischio di errori significativi, la dimensione del campione deve diminuire;
- al crescere dell'errore tollerabile, la dimensione del campione diminuisce;
- al decrescere dell'errore tollerabile, la dimensione del campione deve aumentare.

# Piano di campionamento



## Fase 2) **Selezione del campione.**

Consiste nella scelta degli elementi che compongono il campione.

In questa fase il revisore deve considerare:

- Il rischio di campionamento: l'eventualità che le conclusioni raggiunte dal revisore sulla base del campione possano essere diverse da quelle che si sarebbero ottenute se la stessa procedura di revisione fosse stata applicata all'intera popolazione;
- il tasso di deviazione tollerabile, cioè il tasso di deviazione massimo che può avere un determinato controllo e che il revisore è disposto ad accettare per continuare a ritenere efficace quel controllo;
- il tasso deviazione atteso, cioè il tasso di deviazione che il revisore si attende nella popolazione.

# Piano di campionamento



I metodi per la selezione delle voci del campione sono:

- Selezione di tutte le voci (esame al 100%);
- Selezione di voci specifiche (selezione di elementi chiave, elementi di valore elevato, elementi che superano un certo importo, elementi anomali o inusuali);
- Selezione di un campione.

# Piano di campionamento



## Fase 3) **Esecuzione delle verifiche**

*Obiettivo* →

Raccogliere elementi probativi (sufficienti ed appropriati) che consentono al revisore di trarre conclusioni ragionevoli, estendibili a tutta la popolazione, su cui egli baserà il proprio giudizio.

Il revisore deve indagare sulla natura e causa:

- delle deviazioni dalle prescrizioni del sistema di controllo interno (nel caso di procedure di conformità);
- degli errori rilevati (nel caso di procedure di validità).

# Piano di campionamento



Comunicazione degli errori alla Direzione aziendale e invito alla correzione

La Direzione rifiuta di correggere gli errori

Correzione degli errori

Il revisore deve comprendere le ragioni del rifiuto e considerarne gli effetti sulla valutazione del bilancio

# Piano di campionamento



Valutazione dell'effetto degli errori significativi sulla strategia di revisione e sul piano di revisione

Sono necessarie ulteriori procedure di revisione?

SI

Possibile riesame dell'intero piano di revisione e dell'iniziale valutazione del rischio

NO

Fase finale: relazione e giudizio sul bilancio

# Piano di campionamento



## Fase 4) **Sintesi delle verifiche**

In questa fase il revisore deve:

- proiettare gli errori campione  intera popolazione

- valutare i risultati del campione e la ragionevolezza di una conclusione estendibile a tutta la popolazione.

# Esempio di campionamento con la tecnica MUS (Monetary Unit Sampling)



Società revisionata: Beta srl

## Partitario di clienti

Nominativo Cliente	Saldo dare	Saldo avere	Saldo contabile
Cliente Giglio	24.567	5.670	18.897
Cliente Mughetto	296.130	275.150	20.980
Cliente Tulipano	44.058	0	44.058
Cliente Rosa	139.144	22.060	117.084
Cliente Ortensia	7.599	5.431	2.168
Cliente Fiordaliso	551.789	289.750	262.039
Cliente Begonia	61.425	52.330	9.095
Cliente Edera	305.271	138.135	167.136
Cliente Azalea	64.009	10.170	53.839
Cliente Gardenia	324.760	324.760	0
Cliente Iris	13.085	5.015	8.070
Cliente Narciso	114.600	103.655	10.945
Cliente Mimosa	855.125	748.027	107.098
Cliente Orchidea	397.084	220.250	176.834
Cliente Girasole	97.650	9.720	87.930
<b>TOTALE</b>	<b>3.296.296</b>	<b>2.210.123</b>	<b>1.086.173</b>

# Esempio di campionamento con la tecnica MUS (Monetary Unit Sampling)



Errore tollerabile: 205.000

Fattore di rischio: 0,7

Numerosità del campione:  $(P/S) * R$

$(1.086.173/205.000) * 0,7 = 3,70$  arrotondato a 4.

# Esempio di campionamento con la tecnica MUS (Monetary Unit Sampling)



colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6
Nominativo Cliente	Saldo	Ammontare cumulativo	Unità selezionate	Numeri casuali estratti	Numeri casuali rigettati
Cliente Giglio	18.897	18.897	1	9.436	
Cliente Mughetto	20.980	39.877		404.765	
Cliente Tulipano	44.058	83.935		215.593	215.593
Cliente Rosa	117.084	201.019		711.491	
Cliente Ortensia	2.168	203.187		334.790	334.790
Cliente Fiordaliso	262.039	465.226	1	995.040	
Cliente Begonia	9.095	474.321			
Cliente Edera	167.136	641.457			
Cliente Azalea	53.839	695.296			
Cliente Gardenia	0	695.296			
Cliente Iris	8.070	703.366			
Cliente Narciso	10.945	714.311	1		
Cliente Mimosa	107.098	821.409			
Cliente Orchidea	176.834	998.243	1		
Cliente Girasole	87.930	1.086.173			
<b>TOTALE</b>	<b>1.086.173</b>				

# Esempio di campionamento con la tecnica MUS (Monetary Unit Sampling)



Appare evidente che tale tecnica consente di dare una maggiore probabilità di estrazione alle unità con maggiore valore monetario, poiché si suppone che tali unità contengano un maggior rischio di errori significativi.

# Gli elementi probativi e le procedure di revisione

## Il campionamento nella revisione contabile



### Conclusioni:

- la revisione del bilancio è un processo cumulativo e iterativo;
- nello svolgimento della propria attività, il revisore deve sempre mettere in relazione il costo di una procedura con la sua utilità.



# LA CONTINUITA' AZIENDALE nella revisione legale dei conti

# Obiettivi



- Normativa e principi contabili di riferimento
- La valutazione della continuità nel processo di revisione:

## il Principio di Revisione Isa Italia 570

- La responsabilità dell'organo amministrativo e la responsabilità del revisore
- Le procedure di valutazione del rischio di continuità aziendale: la valutazione del rischio di continuità, le valutazioni della direzione e le procedure di revisione aggiuntive.

# Normativa e principi contabili di riferimento



- Codice Civile articolo 2423 bis
- OIC 1, 11, 5
- IAS 1
- ISA Italia 570

# Normativa e Principi contabili di riferimento



**L'art. 2423 bis Codice Civile stabilisce che:**

« la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato»

# Normativa e Principi contabili di riferimento



## PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

L' OIC 1, al capitolo 1, “**Introduzione della nozione di funzione economica delle attività e passività**”, si sofferma ad argomentare il concetto di «funzionalità economica», introdotto, per la prima volta nel nostro quadro normativo, dalla riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio

# Normativa e Principi contabili di riferimento



L' OIC 1, mette in evidenza come il concetto di “**funzionalità economica**” sia, quindi, un postulato della stessa rilevanza gerarchica del postulato della «prudenza» e della «continuità aziendale», rimandando, poi, per gli approfondimenti al OIC n.11 «Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati», che richiama la finalità primaria del bilancio che è quella di essere redatto con chiarezza e di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

# Normativa e Principi contabili di riferimento



L'interpretazione tecnica del concetto “funzionalità economica”, contenuta nell'OIC 1, è quella che: “Il Legislatore ha inteso con tale espressione riferirsi al postulato della **prevalenza della sostanza sulla forma**”, concetto già richiamato dall'OIC 11, con tutte le considerazioni da questo discendenti, in merito alla valutazione e alla contabilizzazione degli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale.

L'OIC 5, infine, al capitolo 7, interpreta il concetto di “**going concern**”, attribuendolo ad una “azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio

# Normativa e Principi contabili di riferimento



## IAS 1

Nell'ambito dei principi contabili di riferimento, a livello internazionale, il concetto della continuità aziendale è illustrato nello IAS 1, «Presentazione del bilancio»:

- al paragrafo 13 che dispone: «i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato d'esercizio e i flussi finanziari di una impresa»;
- ai paragrafi 23 e 24, all'interno dei quali è statuito che: “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento.

# Normativa e Principi contabili di riferimento



Gli aspetti di maggior interesse espressi dallo IAS 1 riguardano i punti seguenti:

- la direzione deve evidenziare in bilancio eventuali **significant incertezze** che possano comportare l'insorgere di **seri dubbi** sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento;
- nella valutazione del presupposto della continuità aziendale, la Direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a **dodici mesi** dopo la data di riferimento del bilancio (periodo richiamato anche nel Principio di Revisione n. 570)

# Normativa e Principi contabili di riferimento



## **Il principio di revisione ISA Italia 570 «La continuità aziendale»**

# Principio ISA Italia 570



- La responsabilità della direzione.
- La responsabilità del revisore.
- Pianificazione della revisione e svolgimento delle procedure di valutazione del rischio.
- L'apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione.
- Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione
- Procedure di revisione conseguenti, nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale
- Conclusioni della revisione e stesura della relazione del revisore.

# Principio ISA Italia 570



## LA RESPONSABILITA'

- Dell'organo amministrativo
- Del revisore

# Responsabilità dell'organo amministrativo



A differenza di quanto avviene negli IAS, il quadro normativo civilistico di riferimento e i principi contabili nazionali ad oggi emanati **non pone in capo all'amministratore** che redige il bilancio alcun obbligo informativo inerente la continuità. Ciò detto, costituendo il *going concern* un principio fondamentale per la redazione del bilancio, l'amministratore implicitamente deve effettuare una valutazione in tal senso.

# Responsabilità dell'organo amministrativo



Gli Amministratori, qualora riscontrino incertezze che possano comportare dubbi sulla capacità di operare in ipotesi di funzionamento, sono chiamati ad effettuare una valutazione circa l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale e devono fornire le opportune informazioni nelle note al bilancio. Le incertezze devono essere significative ed i dubbi sulla capacità di continuare ad operare devono essere seri.

# Responsabilità dell'organo amministrativo



- La valutazione operata dagli Amministratori con riferimento al “going concern” dell’azienda è essenziale ai fini della rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in quanto responsabili nei confronti dei soci e dei terzi;
- un’errata valutazione degli Amministratori circa la possibilità di sopravvivenza dell’impresa comporta, per i soci ed i terzi, un ritardo pregiudizievole nelle azioni di difesa dei propri interessi.

# Responsabilità dell'organo amministrativo



La valutazione della Direzione sul presupposto della continuità aziendale comporta l'espressione di un giudizio, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti. In merito a ciò è opportuno segnalare che:

- in generale, il grado di incertezza associato all'esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più il giudizio formulato dalla Direzione sull'esito di tale evento o circostanza si riferisce ad un futuro lontano;
- qualsiasi giudizio sul futuro si basa su informazioni disponibili nel momento in cui il giudizio viene espresso. Eventi successivi possono contraddire un giudizio che, nel momento in cui era stato espresso, era ragionevole;
- la dimensione e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze delle sue attività ed il suo grado di dipendenza nei confronti di fattori esterni, sono tutti elementi che influenzano il giudizio sull'esito di eventi o circostanze future.

# Responsabilità del revisore



La responsabilità del Revisore consiste nel:

- ✓ valutare l'appropriato utilizzo da parte della Direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio
- ✓ considerare se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa tali da doverne dare informativa in bilancio

# Responsabilità del revisore



E' opportuno sottolineare che:

- ✓ La sopravvivenza o il fallimento di un'impresa, in difficoltà o meno, non può essere sempre e comunque prevista e molte crisi aziendali sono collegate ad eventi non prevedibili
- ✓ La responsabilità del revisore è limitata ai compiti che gli sono propri ed è pertanto riconducibile alle evidenze ottenute per effetto delle procedure di revisione svolte
- ✓ Il revisore deve raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro (entro i 12 mesi successivi)

# Responsabilità del revisore



L'aspetto più controverso riguarda il grado di giudizio che il Revisore è chiamato a fornire circa la ragionevolezza di un “**Piano industriale**”. In linea di massima, più il “Piano” risulta importante ai fini della valutazione del presupposto della continuità aziendale e più il Revisore è chiamato ad entrare nel merito del “Piano” stesso, nella valutazione delle assunzioni, della ragionevolezza delle previsioni, della presenza di elementi probativi di supporto. La responsabilità del Revisore è comunque limitata ad esprimere un apprezzamento sulla valutazione della Direzione circa la continuità aziendale e quindi, più in generale, del bilancio nel suo complesso.

# Obiettivi del Revisore



Analizzare la capacità di continuità aziendale della società

Esaminare l'informativa di bilancio ed identificare il tipo di relazione da emettere

OBIETTIVI del REVISORE in presenza di problematiche connesse al GOING CONCERN

Individuare i fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

Svolgere procedure di revisione specifiche ed aggiuntive nel caso in cui esistano dubbi sulla continuità aziendale

# Fattori indicativi di problemi di continuità aziendale



Gli eventi o le circostanze che possono comportare rischi per l'impresa connessi all'attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale. Essi rappresentano la sintesi delle principali cause di dissesto delle imprese e si dividono in:

- ✓ **Indicatori finanziari** (*cash flow* storici negativi, difficoltà al rimborso di finanziamenti prossimi alla scadenza, *covenants* non rispettati, elevati scaduti dei fornitori, etc.)
- ✓ **Indicatori gestionali** (perdita di fornitori strategici e/o di manager, etc)
- ✓ **Altri indicatori** (contenziosi rilevanti, modifiche legislative, etc)

# Fattori indicativi di problemi di continuità aziendale



Raramente un dissesto aziendale emerge improvvisamente, di solito le difficoltà e i problemi sorgono con il passare del tempo, e nel momento i cui si manifestano, spesso, vengono affrontati male o non vengono affrontati affatto, perché magari se ne sottovaluta l'impatto negativo sull'Azienda, oppure non si riesce ad individuare, in quel momento la migliore strategia per fronteggiarli. La combinazione di quanto detto sopra fa sì che la situazione da problematica degeneri in una crisi globale dell'impresa, a quel punto risolvibile solo attraverso operazioni di significative ristrutturazioni, laddove possibili, o di liquidazione dell'attività.

# Fattori indicativi di problemi di continuità aziendale



*Fattori desumibili  
dall'esame analitico  
del bilancio*

Fattori gestionali

FATTORI CHE POSSONO  
COMPORTARE  
PROBLEMATICHE DI  
CONTINUITA'  
AZIENDALE

*Fattori esterni*

Altri fattori

# Fattori desumibili dall'esame analitico del bilancio



## INDICATORI DI TIPO REDDITUALE

consistenti perdite dell'esercizio, specie se gestionali, le quali comportano anche:

- ✓ perdita di valori di attività che generano *cash flow*;
- ✓ diminuzione significativa del *gross profit*;
- ✓ diminuzione del patrimonio netto;
- ✓ applicazione degli artt. 2446 e 2447 e 2482 e succ. del c.c.

# Fattori desumibili dall'esame analitico del bilancio



## INDICATORI DI TIPO FINANZIARIO

- ✓ andamento negativo degli indici economico-finanziari:
- ✓ variazione negativa del capitale circolante netto (assorbimento del flusso di cassa);
- ✓ flusso di cassa storico o prospettico (cash flow) negativo;
- ✓ incapacità di saldare i debiti alle scadenze (esempio mancato versamento dei contributi previdenziali e/o delle ritenute IRPEF);
- ✓ elevato valore dell'indice di indebitamento (capitale di terzi / capitale proprio)
- ✓ uno squilibrio della ripartizione dei finanziamenti tra breve e medio lungo termine rispetto alla struttura dell'attivo patrimoniale (elevata dipendenza da finanziamenti a breve termine).

# Fattori desumibili dall'esame analitico del bilancio



## ALTRI INDICATORI

- ✓ incremento anomalo delle rimanenze, rivalutazione di attività, etc.

# Fattori gestionali



- ✓ Inadempienze contrattuali anche in relazione a finanziamenti o altri accordi simili (mancato rispetto dei covenants);
- ✓ restrizione delle usuali linee di credito (fornitori o banche) e difficoltà, in genere, di ottenere affidamenti presso il sistema bancario;
- ✓ esistenza di significativi gravami sui beni dell'impresa; dimissioni di consiglieri e/o di sindaci;
- ✓ dimissioni di personale dirigenziale chiave senza riuscire a sostituirli;
- ✓ perdite significative di quote di mercato dovute, per esempio alla perdita di clienti importanti, di punti vendita significativi;
- ✓ chiusura di rapporti di franchising, o scadenza di concessioni;
- ✓ problemi ad ottenere forniture da parte di fornitori strategici;

# Fattori esterni



- ✓ difficoltà incontrate da aziende simili nel medesimo settore;
- ✓ nuove leggi con impatti potenzialmente negativi sull'attività svolta dall'Azienda;
- ✓ mancanza di concessioni basilari per l'attività o autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività svolta dall'azienda e mancato od incerto rinnovo delle stesse;
- ✓ proposta o minaccia di espropriazione di attività patrimoniali della società a seguito di inadempienze contrattuali o cause promosse da terzi.
- ✓ non conformità a requisiti stabiliti da un quadro di normative che disciplinano l'operatività dell'azienda;

# Altri fattori



- Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento;
- Significative passività potenziali derivanti da cause in corso (legali, fiscali, etc.);
- Eventi catastrofici non coperti da adeguata assicurazione;
- Normativa legata alla tutela ambientale ed eventuali danni provocati all'ambiente dall'attività dell'impresa;
- Modifiche nella legislazione o politiche governative che possono influenzare significativamente la produzione di un determinato bene (per esempio nel settore farmaceutico)

# Fattori che limitano il rischio di continuità aziendale



Uno degli effetti più rilevanti in una situazione di crisi è la difficoltà che incontrano le imprese ad ottenere credito presso il sistema finanziario, con una ricaduta immediata sulla capacità dell'impresa di continuare la propria attività, e molto spesso, in caso di rinnovo dei fidi concessi le garanzie richieste risultano essere particolarmente significative, con il rischio di diventare insostenibili.



# Fattori che limitano il rischio sulla continuità aziendale



## FATTORI FINANZIARI

- la possibilità di incrementare il capitale sociale;
- la capacità di ottenere finanziamenti tramite operazioni di leasing, factoring od ulteriori finanziamenti;
- la possibilità di cedere attività non strategiche o di rinviare l'acquisto di nuove attività;
- la possibilità di ristrutturare l'indebitamento o di dilazionare il rimborso dei finanziamenti.

## FATTORI GESTIONALI

- struttura di costi fissi non preponderante rispetto ai costi variabili tali da consentire di aumentare la marginalità dei prodotti;
- capacità di innovazione dei propri prodotti a favore della marginalità degli stessi (tecnica, commerciali o di marketing);
- possibilità di entrare in mercati alternativi, di reperire nuovi clienti strategici, fare aggregazioni o sottoscrivere contratti di forniture vantaggiosi.

# Valutazione della continuità aziendale



Le procedure di valutazione  
del rischio di continuità

Le valutazioni della  
Direzione

Le procedure di revisione  
aggiuntive

# Pianificazione della revisione e svolgimento delle procedure di valutazione del rischio



## QUANDO E COME SONO SVOLTE LE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTINUITA' AZIENDALE?

Comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera  
(FASE PRELIMINARE)

Procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale  
( FASE PRELIMINARE)

Svolgimento delle procedure di revisione sui rischi specifici  
(FASE PRELIMINARE E FINALE)

# Apprezzamento del Revisore sulla valutazione effettuata dalla Direzione



## **Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione effettuata dalla direzione sulla continuità aziendale dell'impresa**

Nel considerare la valutazione della Direzione, il Revisore considera i seguenti fattori:

- ✓ il processo seguito dalla Direzione nell'effettuarla;
- ✓ le assunzioni su cui si basa la valutazione;
- ✓ i piani d'azione futuri della Direzione;
- ✓ periodo di riferimento.

# Apprezzamento del Revisore sulla valutazione effettuata dalla Direzione



Il Revisore deve considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla Direzione per effettuare la propria valutazione. In genere ci si riferisce ad un periodo di almeno 12 mesi.

**Se la valutazione della Direzione sulla continuità operativa dell'impresa copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio, il Revisore deve chiedere alla Direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di bilancio.**

## Compiti del Revisore nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze significative tali da far sorgere seri dubbi sulla continuità aziendale



L'ISA Italia 570 prevede lo svolgimento di procedure specifiche per ottenere sufficienti ed appropriate evidenze circa la capacità dell'impresa di continuare la propria esistenza operativa nel futuro.

Il Revisore deve:

- ✓ esaminare e valutare i piani di azioni futuri della Direzione;
- ✓ ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della Direzione;
- ✓ raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa;
- ✓ stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la propria valutazione.

# Le procedure di revisione rilevanti quando ci sono dubbi significativi sulla continuità aziendale



- ✓ Analisi di bilancio comparative e per scostamenti (conto economico, voci critiche, cash flow);
- ✓ analisi e discussione con la Direzione dei cash flow previsti, della redditività e di altri dati previsionali pertinenti;
- ✓ esame e discussione con la Direzione degli ultimi bilanci intermedi disponibili;
- ✓ verifica della capacità dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti;
- ✓ analisi dei tempi medi di pagamento dei fornitori confrontabili con i tempi medi di incasso dei clienti ed esame della corrispondenza, al fine di rilevare se esistono numerose lamentele riguardanti ritardi nel pagamento;

# Le procedure di revisione rilevanti quando ci sono dubbi significativi sulla continuità aziendale



- ✓ lettura dei verbali delle assemblee dei Soci, dei Consigli di Amministrazione, dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;
- ✓ richiesta ai consulenti legali dell'impresa di informazioni sull'esistenza di cause ed altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della Direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari;
- ✓ analisi della posizione finanziaria netta e dei termini dei prestiti obbligazionari, dei contratti di leasing e dei contratti di finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze (covenants);

# Le procedure di revisione rilevanti quando ci sono dubbi significativi sulla continuità aziendale



- ✓ ottenimento della conferma circa l'esistenza e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario esterno (parti correlate o Azionista) e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti e la loro credibilità;
- ✓ analisi degli eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio per identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento;
- ✓ valutazione dei piani dell'impresa e verifica dei loro presupposti.

# VERIFICHE SULLA RAGIONEVOLEZZA DEL PIANO



## Previsione del fatturato

- gli eventuali ordini in portafoglio,
- L'andamento parziale dei primi mesi dell'esercizio,
- La spaccatura per area geografica o tipologia di cliente,
- Le eventuali indicazioni previsionali di settore,
- L'impatto delle strategie di vendita o commerciali,
- La presenza di leggi generali o specifiche che possano avere un impatto

# VERIFICHE SULLA RAGIONEVOLEZZA DEL PIANO



## La verifica della costruzione dei costi

- Distinguere costi fissi e variabili e valutarne l'andamento in relazione ai ricavi,
- Verificare che le riduzioni di costi si basino su elementi ragionevoli,
- Costi d'acquisto e servizi: prezzi più bassi o fornitori alternativi, nuovi processi, riorganizzazione produttiva,
- Costi del personale: piani di riduzione fattibili sulla base di accordi definiti o in corso di definizione.

# VERIFICHE SULLA RAGIONEVOLEZZA DEL PIANO



## **ALTRI ELEMENTI**

- ✓ Verificare il trattamento dei correttivi previsti dal piano: smobilizzo di assets, transazioni, rinunce, capitalizzazioni costi pluriennali, etc.;
- ✓ valutare eventuali cambiamenti nelle stime: piani ammortamento per processi produttivi modificati, valorizzazione magazzino in relazione a determinate politiche commerciali;
- ✓ valutare l'impatto del mancato rispetto di covenants finanziari dei contratti di finanziamento: maggiore onerosità dei finanziamenti o applicazione di una condizione risolutiva e quindi inclusione dell'intero debito da finanziamento come debito a breve termine;

# VERIFICHE SULLA RAGIONEVOLEZZA DEL PIANO



## **ALTRI ELEMENTI**

- ✓ nel caso di cessioni di assets è opportuno valutare, oltre al valore di realizzo, anche l'effettiva disponibilità e l'effettiva realizzabilità della vendita. In effetti la valutazione del valore di realizzo di un immobile o di una partecipazione, in presenza di incertezza nel mercato di riferimento e di vincoli di realizzo, non si può fermare all'ottenimento di una semplice perizia di stima ma si dovrebbe basare su elementi maggiormente concreti come, per esempio, presenza di offerte d'acquisto attendibili da parte di terzi, esistenza di un mercato (anche di nicchia) di riferimento, appetibilità dell'asset per il suo valore intrinseco o la sua strategicità, generazione di flussi di cassa da parte dell'asset, presenza di transazioni già avvenute fortemente assimilabili.

# Altre procedure di revisione



Svolgere altre procedure che possono essere rilevanti in considerazione degli eventi e delle condizioni che provocano significative incertezze sulla continuità aziendale.

Ad esempio:

- ✓ ottenere attestazioni scritte dal management riguardanti i suoi piani per le azioni future;
- ✓ ottenere da una controparte correlata l'impegno a supportare finanziariamente la società;

# Rischio di frode



Infine, nelle situazioni in cui si pone la questione circa la valutazione del presupposto della continuità aziendale, è spesso opportuno aumentare il livello di attenzione rispetto al rischio di frode in bilancio (ISA 240).

Solitamente, in questi casi, le aree maggiormente a rischio riguardano:

- ✓ Iscrizione di ricavi gonfiati o non iscrizione di rettifiche di ricavi di competenza (note accredito, sconti, etc...)
- ✓ Presenza di costi nascosti ma di competenza
- ✓ Capitalizzazioni non corrette
- ✓ Mancate svalutazioni o accantonamenti
- ✓ Cambiamenti di stime o di principi adottati

# Rischio di frode




- ✓ Iscrizione di incassi anticipati (esempio: Ri.Ba.)
- ✓ Contenziosi o richieste di terzi non valutati adeguatamente
- ✓ Informativa carente o generica (rischi, covenants, garanzie)
- ✓ Autenticità documentazione prodotta


# Conclusione



Dopo aver svolto le procedure ritenute necessarie, aver esaminato i piani predisposti dalla Direzione ed aver ottenuto le informazioni rilevanti, il Revisore deve valutare se le incertezze relative al presupposto della continuità aziendale sono state fugate in maniera soddisfacente o meno.



# Il presupposto della continuità è appropriato



# Il presupposto della continuità è inappropriato



# Esistono molteplici incertezze



Esistono molteplici incertezze



IMPOSSIBILITA' AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO

LA REVISIONE LEGALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI  
a cura della «Commissione Bilancio e Revisione»



Fase «final» e la relazione di revisione

# Fase conclusiva



L'obiettivo primario del revisore, ai sensi dell'ISA Italia 700, è la formazione del proprio giudizio sul bilancio in merito al fatto se sia stata acquisita una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.


# Processo di valutazione degli errori



Il processo di valutazione degli errori comprende le seguenti fasi:

- Identificazione, riepilogo e aggregazione degli errori, esclusi quelli chiaramente trascurabili.
- Riesame della strategia generale di revisione e del piano di revisione.
- Comunicazione degli errori ed eventuale loro correzione.
- Valutazione dell'effetto degli errori non corretti.
- Ottenimento di attestazioni scritte.
- Verifica della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi acquisiti.
- Svolgimento di procedure di analisi comparativa finale.

# Identificazione – riepilogo e aggregazione degli errori



# Riesame della strategia generale di revisione e del piano di revisione



## ISA ITALIA 450.6

Il revisore deve stabilire se sia necessario rivedere la strategia generale di revisione e il piano di revisione qualora:

- a) la natura degli errori identificati e le circostanze in cui essi si sono verificati indichino la possibile esistenza di altri errori che, se considerati insieme agli errori già identificati nel corso della revisione contabile, potrebbero essere significativi; ovvero
- b) l'insieme degli errori identificati nel corso della revisione contabile approssimi la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320.

# Comunicazione degli errori ed eventuale loro correzione



Gli errori individuati devono essere oggetto di specifica comunicazione da parte del revisore a un livello appropriato di responsabilità della direzione e ne deve essere richiesta la correzione.

Qualora la direzione rifiuti di correggere l'errore, il revisore dovrà:

- comprendere i motivi che l'hanno indotta a opporre il rifiuto;
- considerare attentamente le ragioni del rifiuto da parte della direzione e considerarle attentamente nel valutare se il bilancio contenga errori significativi.

Il revisore dovrà ottenere un'attestazione scritta circa l'eventuale decisione e motivazione della direzione di non correggere un errore identificato

# Memorandum conclusivo



Consente al revisore, anche a distanza di tempo, di riconsiderare il percorso che lo ha portato alle decisioni rilevanti sul giudizio professionale che ha espresso nella relazione finale.

# La relazione di revisione



Principi di revisione ISA/SA di riferimento:

- ISA Italia 700
- ISA Italia 705
- ISA Italia 706
- ISA Italia 710
- ISA Italia 720
- SA Italia 720B

Il contenuto della relazione finale del revisore è disciplinato dall'art.14 del D.Lgs 39/2010

# La relazione di revisione



## **Giudizio positivo con rilievi**

- avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero
- non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere **significativi ma non pervasivi**.

## **Giudizio negativo**

Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano **significativi e pervasivi** per il bilancio.

# La relazione di revisione



## **Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**

- laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.
- qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio.

# La relazione di revisione



## ISA 706: RICHIAMI DI INFORMATIVA E ALTRI ASPETTI

**Richiamo di informativa**: un paragrafo inserito nella relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori;

# La relazione di revisione



Le principali situazioni che inducono i revisori a riportare richiamo di informativa sono le seguenti:

- eventi straordinari o rilevanti avvenuti nel corso dell'esercizio;
- situazioni di incertezza e passività potenziali;
- informazioni relative ai criteri di valutazione delle attività di bilancio;
- obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- prestiti obbligazionari;
- cambiamenti nei criteri di valutazione o di contabilizzazione;
- iscrizione delle imposte anticipate su perdite fiscali;
- attività di direzione e coordinamento;
- modifica della vita utile dei beni immobilizzati;
- adesione agli istituti fiscali opzionali.

# La relazione di revisione



## ISA 706: RICHIAMI DI INFORMATIVA E ALTRI ASPETTI

**Paragrafo relativo ad altri aspetti**: un paragrafo inserito nella relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, è rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.

# La relazione di revisione



**Il giudizio ex art. 14, comma 2, lett. e), D.Lgs. 39/2010 ( SA Italia 720B)**

Nella sezione separata della relazione di revisione intitolata “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”, il revisore deve esprimere **il giudizio di coerenza** con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta, e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti da norme di legge.

# La relazione di revisione



Nel caso di giudizio sul bilancio con modifica sul bilancio, i giudizi che potranno essere formulati sulla relazione sulla gestione sono riportati nella tabella seguente:

Tipologia di giudizio con modifica sul bilancio	Effetti sul giudizio sulla coerenza
Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio	Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità da valutare nelle specifiche circostanze
Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità da valutare nelle specifiche circostanze
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e conformità
Giudizio negativo	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e conformità